

INAIL

Mod. C2-Amianto

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

SEDE DI TARANTO
VIA PLINIO - ANG. VIA SALINELLA, SNC
74100 TARANTO (TA)

RIF. V/S RICHIESTA DEL 19/01/1999
N.RO CASO 537229
TARANTO, 12/08/2004

COTUGNO CIRO
VIA NICOLA PARABITA, 39
74020 MONTEIASI (TA)

→ e p.c. Spett.le Ditta A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO (TA)

e p.c. Spett.le Patronato INPAL
CORSO PIEMONTE, 85
74100 TARANTO (TA)

Alla sede I.N.P.S. competente

OGGETTO: Domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto
ai fini della concessione dei benefici previdenziali.
- Comunicazione di non accoglimento.
(Art. 13, Comma 8, Legge 257/92, modificato dalla Legge 271/93 e
Art. 3, Comma 132, Legge 350/03)

In riscontro alla Sua domanda del 19/01/1999,
sulla base degli accertamenti effettuati da questo Istituto, e tenuto conto delle
indicazioni contenute nel curriculum professionale rilasciato dal datore di lavoro, si
dichiara che presso la Ditta A.M.A.T. S.P.A., stabilimento di TARANTO, il dipendente
SIG. COTUGNO CIRO nato a MONTEIASI (TA) il 13/03/1945 (C.F. CTGCRI45C13F531B) non è stato
esposto all'amianto.

Distinti saluti.

AMAT s.p.a. - 16716	
Prot. In arrivo n°	
Del: 16 AGO. 2004	
P	- PRESIDENTE
VP	- VICE PRESIDENTE
D	- DIRETTORE
DA	- DIR. GEN. AMMINISTRATIVO
DT	- DIR. GEN. LEGAL
UC	- CONT. GEN. BILANCIO
UA	- CONT. GEN. APPALTI
UR	- DIR. GEN. RISORSE UMANE
UF	- SERVIZIO MOVIMENTO
UP	- FORMAZIONE
UAC	- AL. GEN. PR. SINISTRI
US	- SOGGETTIVA
UT	- TECNICA
UF-PT	- PR. PROGETTI TRAFFICO
UF-RG	- UFF. RAGIONE



IL RESPONSABILE DELLA SEDE
(INGROSSO EMANUELE)

Taranto, li **21 GIU. 2002**

Prot. n. 2323/2002

AL SIG.

COTUGNO Ciro

Via N.Parabita, 39

74020 MONTEIASI

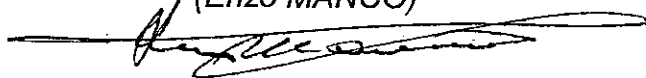
Si comunica che, in applicazione degli Accordi del 05/06/2002 e dell'11giugno 2002, approvati dal Consiglio d'Amministrazione con deliberazione n.49 adottata nella seduta del 12 giugno 2002, e' stato erogato il "Premio di Risultato" relativo all'anno 2000.

L'importo del premio e' stato calcolato con le modalita', le condizioni e i criteri di cui all'art. 3 dell'Accordo Azienda/OO.SS del 15/11/2000.

La somma a Lei spettante, al netto delle ritenute di legge, può essere incassata presso il nostro Tesoriere Monte dei Paschi di Siena, sito in Viale Magna Grecia.

Distinti saluti.

Enzo Manco
Il Presidente
(Enzo MANCO)



677



Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto

S.p.A.

Codice Fiscale, Partita IVA e N. iscrizione al Registro delle Imprese di
Taranto: 00146330733

Taranto, li 11/02/2002

Prot. n° : Pr/1042/2002

Al Sig.
Cotugno Ciro
Via N. Parabita 39
Monteiasi

RACCOMANDATA A/R

74020

Monteiasi

Oggetto: Controversia "tempi accessori": recupero spese legali (giudizio primo grado e giudizio d'appello)

Relativamente alla controversia in oggetto, con sentenza n° 1371/2001 emessa il 15/02/2001, il Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro -, in funzione di Giudice d'Appello, ha condannato gli appellanti (n° 84), in solido tra loro, al pagamento delle spese del relativo giudizio, liquidate in complessive £ 8.000.000.

Si evidenzia che anche il Giudice adito in primo grado, con la sentenza n°3072/99 di rigetto della domanda, aveva condannato tutti i ricorrenti (n° 93), in solido tra loro e per quote uguali, al pagamento delle spese del relativo giudizio, quantificate in complessive £ 9.300.000.

Pertanto, in esecuzione delle precitate sentenze quest'Azienda intende recuperare le somme liquidate a proprio favore.

All'uopo, la invito a presentarsi presso l'economo aziendale entro 15 giorni dalla ricezione della presente, per versare, per la causale de qua, l'importo globale di EURO 100,83, avendo Lei proposto entrambi i giudizi in esame.

Distinti saluti

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Nutichecchia)

AZIENDA : 1		- Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA	
DIPENDENTE :		123542 - COTUGNO CIRO	
DATA ASS.	DATA ASS. CONV.	DATA CESS. RAPP.	ANNI MESI ANZ.
28/07/1973	28/07/1973	31/12/2001	28 5
DESCRIZIONE		RITENUTE	COMPETENZE
Ammontare anticipi tfr		al 31/03/1999	2.485,26
Anticipo tfr		del 31/12/2001	39.250,72
TFR 31/12 a. p. comples. maturato			45.852,50
Totale anticipi gia' erogati		41.735,98	
TFR 31/12 a. p. da erogare		4.116,52	
TFR effettivo lordo anno in corso			11,11
Legge 297/82 Art.3 su impon.		192,00-	0,96-
TOTALI		41.735,02	47.127,32
TOTALE IMPORTO TFR		Euro 5.392,30	
Ammontare lordo T.F.R.		45.864,57	-
Rivalutazione		1.263,71	-
Rid. norm. 8.521,54 Part-time		0,00	8.521,54
Altre somme		0,00	+
Preavviso		0,00	+
Anticipi C.C.N.L.		0,00	=
Imponibile fiscale liquidazione		36.079,32	X
Aliquota media		22,40	% =
Imposta dovuta		8.364,84	-
Detr. norm. 61,97 Part-time		0,00	61,97
Imposta su anticip. / preavv. / acconti		7.357,00	=
Imposta residua		945,87	
Importo Netto Anticipi		34.378,98	+
Importo Netto T.F.R.		3.182,72	-
Importo Netto Totale		37.561,70	

Dichiaro di aver ricevuto la somma di 3.182,72 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver piu' nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Ricevo inoltre il libretto di lavoro N. _____ rilasciato il _____ dal comune di _____.

Data : 01/02/2002

Firma :

Cotugno Cirio

DATI RELATIVI ALL'ANNO SOLARE 1998

Se trattato di 61/66-Scat. integrative
barrare la casella
(ved. n. 3 "Avvertenze" a pag. 2)

ASSICURAZIONI COPESTE	CONTRIBUTI COPESTE	ALTRI CONTRIBUTI	SEI 1	SEI 2
DA DS TBC ARE	39.536 000	7.040 000	59	31
TUTTI CON ESCLUSIONE DI				
CFMAMGLASOND				NO

RETRIBUZIONI PARTICOLARI

RETRIBUZIONE	IN SETTI	IN OTT	IN DIC	RETRIBUZIONE PER	IN OTT	IN DIC
46.576 000				43.925 000		
000				000		
000				000		
000				000		

RETRIBUZIONI RICOTTE	SEI 1	SEI 2	SEI 1	SEI 2	SEI 1	SEI 2	SEI 1	SEI 2
000								
CONTR. SANGUE L. 98/80								
MALATTIA L. 98/87								
CIA								

DATI RELATIVI ALL'ANNO SOLARE 2001

Se trattato di 61/66-Scat. integrative
barrare la casella
(ved. n. 3 "Avvertenze" a pag. 2)

ASSICURAZIONI COPESTE	CONTRIBUTI COPESTE	ALTRI CONTRIBUTI	SEI 1	SEI 2
DA DS TBC ARE	41.959 000	7.836 000	59	31
TUTTI CON ESCLUSIONE DI				
CFMAMGLASOND	160	183		NO

RETRIBUZIONI PARTICOLARI

RETRIBUZIONE	IN SETTI	IN OTT	IN DIC	RETRIBUZIONE PER	IN OTT	IN DIC
46.988 000				46.988 000		
000				000		
000				000		
000				000		

RETRIBUZIONI RICOTTE	SEI 1	SEI 2	SEI 1	SEI 2	SEI 1	SEI 2	SEI 1	SEI 2
109 000								
CONTR. SANGUE L. 98/80								
MALATTIA L. 98/87								
CIA								

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni infedeli ed incomplete (art. 23 della Legge 4-4-1962, n. 218, art. 40 D.P.R. 27-4-1988, n. 468 e Legge 4-8-1978, n. 467), attesta sotto la propria responsabilità che i dati contenuti nel presente modulo sono veritieri e conformi alle registrazioni dei libri paga e matricole, Albo, elenchi, che sulle retribuzioni dichiarate.

☒ Sono stati interamente versati i contributi IVS.

☐ Non sono stati versati, ma sono comunque dovuti, i contributi IVS relativi ai seguenti periodi:

1 - FEB. 2002

Chied. stampo in bianco del modulo e del foglio di appoggio firma

IL PRESIDENTE
Enzo MANCO



DICHIARAZIONE DI PERIODI ASSICURATIVI



PRIMA DI COMPIRE IL PRESENTE MODULO LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE PER IL DATORE DI LAVORO.

DATI IDENTIFICATIVI DEL DATORE DI LAVORO DENOMINAZIONE AZIENDA: <u>A.T.A.T. S.p.A.</u> MATRICOLA SANS AZIENDA: <u>7800449008</u> SEDE: <u>VIA C. BATTISTI, 657</u>	
DATI IDENTIFICATIVI DEL LAVORATORE COGNOME DI NASCITA E NOME: <u>CIRIO</u> DATA DI NASCITA: <u>18.3.45</u> CODICE FISCALE: <u>CTGCR14521375318</u>	

A.M.A.T.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELLA AREA DI TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO
Telefono e Casella postale Sede

QUADRO A

AVVERTENZE PER IL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare il Mod. 01/M-Soel (dichiarazione sostitutiva della denuncia di lavoro) per i periodi per i quali non è ancora scaduto il termine per la presentazione della denuncia nominativa (Mod. 01/M). Pertanto, il Mod. 01/M-Soel può riguardare un intero anno solare, una frazione di anno solare, ovvero entrambi.

1. Mod. 01/M-Soel, per un intero anno solare
Valgono integralmente le istruzioni per la compilazione delle denunce annuali delle retribuzioni (Mod. 01/M).

Si fa presente che sul Mod. 01/M-Soel, non figurano, peraltro, alcune voci presenti invece sul Mod. 01/M, in quanto non interessano al fine della denuncia.
Le ultime due caselle del quadro «B» (F.L. n. 140/1801) interessano soltanto i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto e lo stesso del quadro «C», denominato «N. GG. RETR.», «N. GG. UTIL.», «RETRIBUZIONE PERI.» e «N. GG. NON RETR.», riguardano esclusivamente i lavoratori iscritti ai Fondi speciali di previdenza.

2. Mod. 01/M-Soel, per frazione di anno solare
Per la frazione dell'anno solare in corso alla data di presentazione della domanda di pensione, va tenuto presente che:

- la retribuzione da indicare nelle caselle «Competenze correnti» e «Altre competenze» è quella erogata al lavoratore antecedentemente alla decorrenza della pensione (la pensione decorre dal mese successivo al compimento dell'età pensionabile ovvero dal mese successivo alla presentazione della domanda);
- nella casella «Mesi retribuiti nell'anno» vanno contrassegnati come esecuti i mesi non retribuiti antecedenti alla decorrenza della pensione, nonché i mesi successivamente alla decorrenza medesima;
- le altre informazioni richieste («QUAL. A.», «SETT.», «N. GG. RETR.» ecc.) sono quelle che si riferiscono alla retribuzione corrisposta al lavoratore e dichiarata con il presente modulo.

3. Mod. 01/M-Soel, integrativo
Per gli anni 1965/86 la compilazione del quadro «D» del modulo 01/M (contenente le note relative agli eventi di malattia, maternità e C.I.G.) è stata facoltativa.

Quale, pertanto, il datore di lavoro non abbia fornito, mediante il modulo 01/M a suo tempo presentato, la notizia relativa agli eventi di malattia, maternità e C.I.G., né vi abbia provveduto con i moduli previsti per le singole festività, è tenuto a comunicarli, distintamente per ciascuno dei predetti anni 1965/86, in occasione della presentazione della domanda di pensione da parte del lavoratore.

A tal fine, il Mod. 01/M-Soel, dovrà essere compilato ed integrazione della denuncia già presentata, secondo le seguenti modalità:
- compilare per intero il quadro «A» (dati identificativi del datore di lavoro e del lavoratore), compiendo esattamente i dati del modulo 01/M già presentati per gli stessi anni;
- indicare l'anno solare nel quale gli eventi suddetti si sono verificati;
- specificare che si tratta di 01/M-Soel, integrativo, fornendo l'apposita casella posta sopra il quadro «B»;
- compilare il quadro «D» con i dati che interessano.



Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto
S.p.A.

Codice Fiscale, Partita IVA e N. iscrizione al Registro delle Imprese di
Taranto: 00146330733

Taranto, li 03/01/2002

Prot. n° : Dr/.....9/2002.....

Spett.le
Centro Territoriale
per l'Impiego
Via Salento, 3/A
74100 TARANTO

OGGETTO: Comunicazione cessazione rapporto di lavoro dipendenti vari

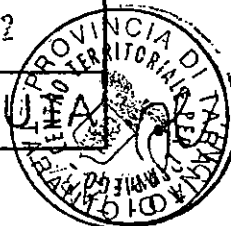
Si comunica a codesto Spett.le Centro che gli agenti di cui all'allegato elenco hanno cessato il loro rapporto di lavoro a decorrere dal 31 dicembre 2001, quale ultimo giorno lavorativo, tutti per dimissioni volontarie:

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

(Enzo Manco)

PROVINCIA DI TARANTO
CENTRO TERRITORIALE PER L'IMPIEGO
di TARANTO
- 3 GEN. 20 2
PER RICEVUTA



Elenco di agenti in quiescenza per dimissioni volontarie

cognome	nome	data nascita	luogo	Residenza	Profilo professionale	Parametro	Codice fiscale
ANTONACI	ALBERTO	20/01/48	TALSANO	TALSANO	OPERATORE DI ESERCIZIO	175	NTN LRT48A20L049Z
ALBANO	ROBERTO	23/06/40	TARANTO	LAMA	OPERATORE DI ESERCIZIO	175	LBNRRT40H23L049L
CANTANDO	GIUSEPPE	30/06/45	MOLFETTA	TORRICELLA	OPERATORE DI ESERCIZIO	183	CNTGPP45H30F284O
CORCELLA	DOMENICO	25/02/46	BARLETTA	TALSANO	OPERATORE QUALIFICATO	140	CRCDCNC46B25A669U
COTUGNO	CIRO	13/03/45	MONTEIASI	MONTEIASI	OPERATORE DI ESERCIZIO	183	CTGCRI45C13F531B
DE VITA	LUCIO	21/10/45	TARANTO	MARTINA FRANCA	OPERATORE DI ESERCIZIO	183	DVTLCU45R21L049J
D'ORONZO	COSIMO	07/10/40	TARANTO	TARANTO	OPERATORE DI ESERCIZIO	183	DRNCSM40R07L049L
FIUSCO	VITO	03/02/44	TARANTO	TARANTO	CAPO OPERATORE	188	FSCVTI44B03L049G
GRANIO	AMEDEO	01/07/46	TARANTO	TARANTO	OPERATORE DI ESERCIZIO	183	GRNMDA46L01L049X
PARADISI	ANTONIO	09/12/48	TARANTO	TARANTO	COORDINATORE DI UFFICIO	205	PRDNTN48T09L049A
RICCI	GIUSEPPE	29/05/47	STATTE	STATTE	ADDETTO ALL'ESERCIZIO	193	RCCGPP47E29L049U
SAVOIA	MARIO	13/01/46	BERNALDA	STATTE	OPERATORE DI ESERCIZIO	183	SVAMRA46A13A801T
SERAFINO	PASQUALE	04/01/44	TALSANO	PULSANO	OPERATORE DI ESERCIZIO	183	SRFPQL44A04L049E





Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto
S.p.A.

Codice Fiscale. Partita IVA e N. iscrizione al Registro delle Imprese di
Taranto: 00146330733

certelle
M.

Taranto, li 20.08.2001

Prot. n° : Dr/ SD32/2001

Spett.le

INAIL

Ufficio Datori di Lavoro

Via Salinella, Zona Bestat,

74100 TARANTO

SE

OGGETTO: Denuncia nominativa degli assicurati ex D. Leg.vo n° 38/2000

Si inviano, in allegato alla presente, i modelli di denuncia di cessazione del rapporto di lavoro relativamente ai dipendenti sottoelencati, tutti con decorrenza 31/12/2001 quale ultimo giorno lavorativo:

Albano Roberto
Antonaci Alberto
Cantando Giuseppe
Corcella Domenico
Cotugno Ciro
De Vita Lucio
D'Oronzo Cosimo
Fiusco Vito
Granio Amedeo
Paradisi Antonio
Ricci Giuseppe
Serafino Pasquale
Savoia Mario

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

(Enzo Manco)

0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2000

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0

C.C.

2 0

COD. FISC. LAVORATORE

L B N R R T 4 0 H 2 3 L 0 4 9 L

DATA INIZIO RISCHIO

/ /

DATA FINE RISCHIO

3 1 / 1 2 / 2 0 0 1

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0

C.C.

2 0

COD. FISC. LAVORATORE

N T N L R T 4 8 A 2 0 L 0 4 9 Z

DATA INIZIO RISCHIO

/ /

DATA FINE RISCHIO

3 1 / 1 2 / 2 0 0 1

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0

C.C.

2 0

COD. FISC. LAVORATORE

C N T G P P 4 5 H 3 0 F 2 8 4 0

DATA INIZIO RISCHIO

/ /

DATA FINE RISCHIO

3 1 / 1 2 / 2 0 0 1

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0

C.C.

2 0

COD. FISC. LAVORATORE

C R C D N C 4 6 B 2 5 A 6 6 9 U

DATA INIZIO RISCHIO

/ /

DATA FINE RISCHIO

3 1 / 1 2 / 2 0 0 1

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0

C.C.

2 0

COD. FISC. LAVORATORE

C T G C R I 4 5 C 1 3 F 5 3 1 B

DATA INIZIO RISCHIO

/ /

DATA FINE RISCHIO

3 1 / 1 2 / 2 0 0 1

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0

C.C.

2 0

COD. FISC. LAVORATORE

D V T L C U 4 5 R 2 1 L 0 4 9 J

DATA INIZIO RISCHIO

/ /

DATA FINE RISCHIO

3 1 / 1 2 / 2 0 0 1

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0

C.C.

2 0

COD. FISC. LAVORATORE

D R N C S M 4 0 R 0 7 L 0 4 9 L

DATA INIZIO RISCHIO

/ /

DATA FINE RISCHIO

3 1 / 1 2 / 2 0 0 1

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0

C.C.

2 0

COD. FISC. LAVORATORE

F S C V T I 4 4 B 0 3 L 0 4 9 G

DATA INIZIO RISCHIO

/ /

DATA FINE RISCHIO

3 1 / 1 2 / 2 0 0 1



Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto S.p.A.

Codice Fiscale, Partita IVA e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto: 00146330733

Prot. n°: Pr/ AP/1547

Taranto **06 DIC. 2001**

All'agente
Sig. COTUGNO **Ciro**

e.p.c. Direttore
Dirigente Amministrativo
Area Personale
Area Movimento
SEDE

OGGETTO : Accoglimento dimissioni.

Riscontriamo la Vs. nota del 29/11/2001 prot. n 14920/2001 con la quale rassegnate le dimissioni da questa Azienda, per comunicare che le stesse vengono accolte.

Pertanto, il Vs. rapporto di lavoro con questa Azienda verrà a cessare a decorrere dal giorno 31/dicembre/2001 quale ultimo giorno lavorativo.

Questo Consiglio di Amministrazione, ritenendo di interpretare il pensiero di tutto il personale, coglie l'occasione per dare atto alla S.V. del lodevole servizio prestato in favore dell'Azienda e della collettività, formulando nel contempo i migliori auguri per un sereno progredire negli anni cogliendo soddisfazioni nell'ambito familiare e sociale.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

Spett/le DIREZIONE GENERALE
AZIENDA A. M. A. T.
TARANTO SEDE

OGGETTO: DIMISSIONI.

Il sottoscritto COTUANO CIRO
nato a MONTEIASI (TA) il 13-03-45
Vs. dipendente, comunica le sue DIMISSIONI a far data dal
31-12-2001 da considerare quale ultimo giorno
di lavoro.

Tanto per aver raggiunto i requisiti contributivi
per andare in PENSIONE.

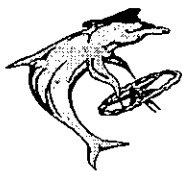
Si coglie l'occasione per inviare distinti saluti.

firma

Taranto, 29 NOV. 2001

A.M.A.T. S.p.A. TARANTO	
Prov. Amministrativa 14920	
29 NOV. 2001	
V. Presidente	☐
Cons. Te.	☐
Dirigente Amm.	☐
Dirigente Tecnico	☐
Direttore d. di Esercizio	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio R. P. e S. P.	☐
Ufficio P. di. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Cotugno Ciro



Prot. AP n° 420

Taranto, lì 29/05/2001

Egr. Sig.
COTUGNO CIRO
S E D E

Oggetto: Attribuzione della nuova figura professionale e del relativo parametro, in applicazione della nuova classificazione del personale di cui al C.C.N.L. 27/11/2000.

Le comunichiamo che, ai sensi e per gli effetti delle "Norme di prima applicazione e norme transitorie" di cui all'art. 2), lett. D) dell'Accordo Nazionale 27 novembre 2000, Le viene attribuita, con decorrenza 1° gennaio 2001, la figura professionale di **OPERATORE DI ESERCIZIO** ed il parametro retributivo **175**, con svolgimento delle mansioni e delle attività previste dal relativo profilo, nei termini precisati dall'art. 2, lett. A), in particolare punti 10) e 13), del predetto Accordo Nazionale 27/11/2000.

Dalla stessa data Le sarà riconosciuto il trattamento economico previsto dagli art. 3) e 10) del richiamato Accordo nazionale 27/11/2000.

Poichè Lei è collocato nel 1° scaglione degli Operatori di esercizio con almeno 21 anni di guida effettiva, con decorrenza 1° febbraio 2001 Le è stato attribuito il parametro retributivo 183, con diritto al trattamento economico corrispondente.

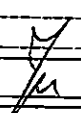
Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Maleducchia)

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

677

Taranto li, 12-10-2000

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	9253
del	13 OTT. 2000
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
	

Al Direttore Generale A.M.A.T.

Ing. Francesco LUCIBELLO

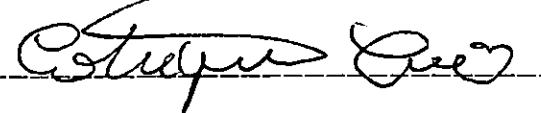
S E D E

Oggetto: Accodamento ferie.

Il sottoscritto COTUGNO CIRA, dipendente di
 codesta Azienda, con la qualifica di AUTISTA, con la
 presente istanza chiede alla S.V. l'accodamento di n° 10 giorni di ferie
 della spettanza dell'anno 2000 giusto accordo aziendale vigente,
 da usufruire per l'anno 2001.

Certo di un Vostro positivo riscontro coglie l'occasione per porgere
 distinti saluti.

Il dipendente



V.C.

POTUGNO CIRCO 750-3-2001

Enzo Manco

ACCORDO AZIENDALE
Differimento godimento ferie residue

Il giorno dodici del mese di marzo dell'anno duemilauno, fra l'AMAT S.p.A., rappresentata dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Sig. Enzo Manco, e le RR.SS.AA. così rappresentate:

FILT-CGIL dal Sig. Francesco Bramo;

FIT-CISL dai Sigg Giovanni Cellamare e Giovanni Salamina;

UIL dal Sig. Pietro Muscetta;

FAISA-CISAL dai sigg. Lucio De Vita Francesco De Pace;

UGL, dal Sig. Francesco Attollino;

SINAI-CONFISAL dai Sigg. Cosimo Augenti;

PREMESSO:

che, come previsto dall'art. 22 del Regolamento All. "A" al R.D. n° 148/1931, entro il termine del 31 marzo 2001 devono essere usufruite le ferie residue di spettanza dell'anno 2000;

che tuttavia, pur tenendo conto del godimento differito delle dieci giornate di ferie al 31 dicembre dell'anno successivo, così come previsto dal punto 6.2.1 del C.I.A. 1988/1990, alla data odierna parte del personale non ha usufruito interamente delle predette ferie;

che gli uffici aziendali avevano già predisposto quanto necessario per far programmare, al personale interessato, il godimento delle ferie residue entro il termine previsto;

che, tuttavia, con nota del 16 febbraio 2001 le OO.SS. hanno chiesto un incontro in merito, per poter rivedere la problematica;

che già con accordo aziendale del 4. maggio 2000, ratificato dal C.d.A. con deliberazione n°89 del 26/05/2000, si era concordato di procrastinare al 31 dicembre 2000 il godimento delle ferie di competenza degli anni pregressi;

che in applicazione del suddetto accordo, un elevato numero di dipendenti ha usufruito delle ferie relative ad anni precedenti al 2000 entro il

[Signature]

[Signature]

31/12/2000, per cui gli stessi, nonostante le richieste di programmazione da parte dell'Azienda, per il tramite delle OO.SS. aziendali, hanno espressamente richiesto di poter rinviare a data successiva al 31/03/2001 il godimento delle ferie residue relative all'anno 2000; che l'Azienda, in considerazione della particolare natura del diritto alle ferie, nonché della tutela costituzionale accordata allo stesso, non ha motivi ostativi ad assecondare la richiesta a condizione che al presente accordo in sede sindacale facciano seguito specifici accordi individuali con i singoli lavoratori; si è convenuto quanto segue:

Art.1

Il termine per il godimento delle ferie residue di spettanza dell'anno 2000 è differito al 15 settembre 2001, salvo le dieci giornate di ferie il cui godimento rimane differito al 31 dicembre 2001, come previsto dal punto 6.2.1 del C.I.A. 1988/1990.

Ciascun lavoratore che abbia ferie residue e che intenda avvalersi del presente accordo, dovrà aderire allo stesso, sottoscrivendolo, entro il 15 marzo 2001, e dovrà comunicare all'Azienda entro il 15/04/2001 il programma delle ferie residue di competenza degli anni precedenti al 2001, che preveda la fruizione delle stesse entro e non oltre il 15/09/2001.

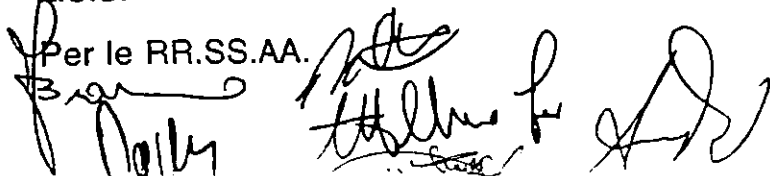
La programmazione di che trattasi non dovrà incentrarsi prevalentemente nei fine settimana e sarà valutata in relazione alle esigenze aziendali ed espressamente accettata.

Art. 2

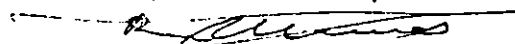
Le parti si danno atto che l'Azienda provvederà d'ufficio a programmare la fruizione delle ferie entro l'ordinario termine del 31/03/2001, relativamente al personale che non avrà fatto pervenire la disponibilità alla sottoscrizione del presente accordo.

L.C.S.

Per le RR.SS.AA.



Per l'AMAT S.p.A.





A.M.A.T. S.p.A.- Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto
Ccnl 27/11/2000 677

Matricola	Cognome	Nome	
123542	COTUGNO	CIRO	
Nascita	Assunzione Effettiva	Assunzione Convenzionale	Finale
13/3/45	28/7/73		31/12/2000
Numero Giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione al 31/12/2000: 10.018 (a)			

Giorni di Malattia per Anno di Servizio

1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	Totale giorni Malattia
			5	3	7	0	0	1	0	763
1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	Franchigia
0	16	79	91	45	55	73	45	43	31	360
1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	Malattia N/Franchigia
28	24	27	33	25	39	14	8	52	19	403 (b)

Periodi di non Guida

DAL	AL	DAL	AL	DAL	AL
DAL	AL	DAL	AL	DAL	AL
DAL	AL	DAL	AL	DAL	AL
DAL	AL	DAL	AL	DAL	AL
DAL	AL	DAL	AL	DAL	AL
DAL	AL	DAL	AL	DAL	AL
DAL	AL	DAL	AL	Totale Giorni di non Guida	
				0 (c)	

Determinazione Scaglione di Appartenenza

Totale Giorni di Guida Effettiva (a - b - c)	Anzianità di Guida Effettiva Anno Mese Giorno	Posizione Graduatoria	Scaglione
9.615	26 3 27	27	1° Scaglione

Stampato il 08/05/2001

A.M.A.T. s.p.a. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	4849
09 APR. 2001	
del	
V. Presidente	
Cons.re	
Dirigente Amm.vo	
Dirigente Tecnico	
Direttore dell'Esercizio	
Area informatica	
Area Legale	
Area Personale	
Area Movimento	
Area Tecnica	
Ufficio Ragioneria	
Ufficio Prod. del Traffico	
Ufficio Segreteria	
Ufficio Contratti	

[Signature]

➤ AL DIRETTORE GENERALE

AMAT: VIA CESARE BASTI, 657 TARANTO

➤ AL MINISTERO DEL LAVORO -
ROMA

➤ ALL'I.N.P.S.

LORO SEDI

OGGETTO : RECLAMO GERARCHICO

Il sottoscritto POTU GNO CIRIO nato a MONTESIASI (TA)
il 13-3-45, Cod. Fiscale CTGCR145C3F574B Residente a MONTESIASI
alla via NICOLA PARABITA n° 39 dipendente dell'azienda
AMAT - TARANTO n° Matricola 12.3542, qualifica AUTISTA
(liv. 5°), settore MOVIMENTO

PREMESSO

- Che dal 1° Gennaio 1996 il fondo di Previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ha perso il carattere sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria ed è stato riassorbito nella stessa, anche se a gestione separata, (giusto Digs. 414/96);
- Che per i nuovi assunti dal gennaio 1996 i contributi sono dovuti nella misura prevista dal regime generale;
- Che per il personale già in servizio al 31.12.1995 è stata mantenuta l'aliquota contributiva maggiorata in assenza di maggiorazione pensionistica per gli anni "post" 1995;

Tanto permesso, **CHIEDE**

Che gli vengano rimborsate tutte le quote trattenute gli dal 1996 a titolo di maggiorazione contributiva, oltre gli interessi o svalutazione monetaria, come per legge o in subordine periodi assicurativi. Delego inoltre la O.S. S.I.N.A.I. a trattare la problematica in tutte le sedi competenti anche per una eventuale transazione.

06-04-2001

Firma

[Signature]

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Legale

Taranto, 26/03/1999

Corrispondenza interna prot. n° _____

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	3646
del	26 MAR. 1999
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
☐	
☐	

Egr. Sig.

Direttore Generale

SEDE

Oggetto: Accordo Aziendale 21/01/1999 relativo alla rideterminazione del trattamento di fine rapporto.

Le trasmetto n°33 verbali di conciliazione, in originale, sottoscritti, in data odierna, dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto.

Distinti saluti

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)



V.P.
d m

Oref. m.
Cervello M. Boale



Dott. GIANDOMENICO CITO
NOTAIO

PROCURA SPECIALE

I sottoscritti:

BASILE VITO, nato a Taranto il 7.1.53 e ivi residente Via Zaira 7 c.f. BSL VTI 53A07 L049G

BASILE VINCENZO, nt. Statte il 2.6.50 ed ivi residente Via SCARLATTI 41 c.f. BSL VCN 50H02 L049D

CHIAROLLA GIUSEPPE, nt. a Crispiano il 25.4.56 e residente in Statte Via Paganini 2 C.F. CHR GPP 56D25 D171R

RUSSO CIRO, nt. a Taranto il 30.9.55 ed ivi residente alla Via G. Messina 170 C.F. RSS CRI 55P30 L0490

STANISCI FRANCESCO, nt. a Taranto il 6.5.49 ed ivi residente Via P. Amedeo n. 291 C.F.: STN FNC 49E06 L049B

COTUGNO CIRO, nt. a Montelias il 13.3.45 e ivi residente Via Parabita 39 C.F.: CTG CRI 45C13 F531B

PETRAROLI PASQUALE nt. a Taranto il 15.3.52 e ivi residente alla Via P. Amedeo n.251 C.F.: PTR PQL 52C15 L049D

SCARNERA FRANCESCO nt. a Taranto il 19.10.57 ed ivi residente alla Via Falanto n.13 C.F.: SCR FNC 57R19 L049G

VISCONTI ANTONIO nt. A Castellana Grotte il 16.4.45 ed ivi residente via A. Da Brescia 5 C.F.: VSC NTN 45D16 C134U

ANTONUCCI FRANCESCO nt; a Taranto il 1.7.62 e ivi residente alla Via Dante n.120 C.F.: NTN FNC 62L01 L0490

con la presente procura nominano a loro speciale procuratore

il sig.: CELLAMARE GIOVANNI, nato a Martina Franca il 16 marzo 1957 ed ivi residente alla Via A. Chionna n. 5 C.F.:CLL

GNN 57016 E986S, affinché transiga dinanzi alla Commissione

Provinciale di Conciliazione presso la Direzione Provinciale

del Lavoro di Taranto con l'A.M.A.T. - Azienda per la mo-

bilità nell'area di Taranto - , la controversia relativa al-

l'inclusione degli importi percepiti a titolo di lavoro

straordinario nella base di calcolo dell'indennità di anzia-

nità e del trattamento di fine rapporto, alle condizioni

tutte di cui all'accordo aziendale ratificato con delibera-

zione del C.d.A. dell'A.M.A.T. n.14 del 21.1.99 e con il

versamento delle somme indicate affianco di ciascun nominati-

vo, al lordo delle ritenute di legge:

sig.BASILE VITO lire 10.734.377

sig. BASILE VINCENZO lire 3.408.826

sig. RUSSO CIRO lire 8.914.629

sig.Chiarolla Giuseppe lire 4.167.856

sig. STANISCI FRANCESCO lire 6.224.556

sig. COTUGNO CIRO lire 4.812.138

sig. PETRAROLI PASQUALE lire 2.735.544

sig.: SCARNERA FRANCESCO lire 1.450.895

sig.: VISCONTI ANTONIO lire 2.050.793

sig. ANTONUCCI FRANCESCO lire 547.945

Nell'oggetto il nominato procuratore è autorizzato ad inter-

venire dinanzi al citato Ufficio, transigere e sottoscrivere

qualsiasi altro documento e fare quanto altro utile e neces-

sario per l'esatta esecuzione del mandato in oggetto senza

bisogno di ulteriore convalida o conferma da parte dei mandanti.

Il tutto con promessa di rato ed approvato sotto gli obblighi di legge e da esaurirsi in un unico contesto.

Taranto, Via Di Palma n.82, li 22 febbraio 1999

Bon'le Vito

Bon'le Vincenzo

Giuseppe Juretti

Russo Cor

Stefano

Cotugno Ciro

Giuseppe Juretti

Franco Corruera

Vincenzo Cito

Antonio Russo

Repertorio n. 63222

Autentica di Firma

Repubblica Italiana

Io sottoscritto Dott. Giandomenico Cito, Notaio
in Taranto, iscritto al Collegio Notarile del Distretto
di Taranto,

certifico ed attesto

che, previa rinuncia, ed Mio consenso alla assistenza
dei Testimoni, hanno apposto la loro firma

ma all'atto che prende, in mia presenza, i Signori, della cui identità personale io Notaio sono certo:

BASILE Vito, nato a Taranto il 7 gennaio 1953 e ivi residente Via Larra 4,

BASILE Vincenzo, nato a Statte il 2 giugno 1950 ed ivi residente Via Scarlatti 41;

CHIAROLLA Giuseppe, nato a Crispiano il 25 aprile 1956 e residente in Statte Via Paganini 2;

RUSO Ciro, nato a Taranto il 30 settembre 1955 ed ivi residente alla Via G. Mexina 140;

STANISCI Francesco, nato a Taranto il 6 maggio 1949 ed ivi residente Via P. Amedeo n. 231;

LOTUGNO Rino, nato a Montebiasi il 13 marzo 1945 ed ivi residente Via Parabita 39;

PETRAROLI Pasquale, nato a Taranto il 15 marzo 1952 ed ivi residente alla Via P. Amedeo 251;

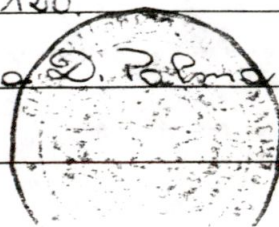
SCARNERA Francesco, nato a Taranto il 19 ottobre 1957 ed ivi residente alla Via Talarico n. 13;

VISCONTI Antonio, nato a Pizzellana Grotte il 16 aprile 1945 ed ivi residente Via A. Da Bruna 5;

ANTONUCCI Francesco, nato a Taranto il 1 luglio 1962 ed ivi residente alla Via Dante 120.

Taranto 22.02.1989 - Via D. Palma 82.

[Firma]



MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE

Originale nelle
cartelle di Bozzi
+ originale delle
voci

W

Il giorno 26 del mese di marzo 1999 dinanzi alla Commissione provinciale di Conciliazione, composta dai seguenti sigg.

DEIT.	ROBERTO	SOLITO	PRESTANTE
ROC.	GIACCO	LOBBARINI	U.P.A.
SGG.	FERRARINO	LOMINO	CCIL.

si sono presentati:

- L'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto (AMAT), con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n°657, in persona del Direttore e legale rappresentante, Ing. Francesco Lucibello, autorizzato alla stipula della presente transazione giusta accordo aziendale ratificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n°14 del 21/01/1999, assistita dall'Avv. Olimpia Cimaglia;
- Il sig. Cellamare Giovanni, nato a Martina Franca il 16 marzo 1957 ed ivi residente alla Via A. Chionna n°5, che interviene nel presente atto giusta procura speciale per Notar Giandomenico Cito di Taranto, rep. n° 63222 del 22/02/1999, quale procuratore speciale dei sigg.

- 1) Basile Vito, nato a Taranto il 07/01/1953;
- 2) Basile Vincenzo, nato a Statte il 02/06/1950;
- 3) Chiarolla Giuseppe, nato a Crispiano il 25/04/1956;
- 4) Russo Ciro, nato a Taranto il 30/09/1955;
- 5) Stanisci Francesco, nato a Taranto il 06/05/1949;
- 6) Cotugno Ciro, nato a Monteiasi il 13/03/1945;



- 7) Petraroli Pasquale, nato a Taranto il 15/03/1952;
- 8) Scarnera Francesco, nato a Taranto il 19/10/1957;
- 9) Visconti Antonio, nato a Castellana Grotte il 16/04/1945;
- 10) Antonucci Francesco, nato a Taranto il 01/07/1962;

assistito dalle seguenti OO.SS.

FILT-CGIL, in persona di Bramo Francesco

FIT-CISL, in persona di Imperio Michele

UILT, in persona di De Gregorio Luciano

U.G.L., in persona di *PIERO CATALDI*

FAISA-CISAL, in persona di De Vita Lucio

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: mancata inclusione del compenso percepito per il lavoro straordinario nella base di calcolo della indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto.

P R E M E S S O

- a) che, su richiesta delle OO.SS., è stata affrontata la problematica in ordine al diritto dei dipendenti dell'AMAT a veder incluso nella base di calcolo del TFR e dell'indennità di anzianità il compenso percepito a titolo di lavoro straordinario;
- b) che in data 21 gennaio 1999 è stato sottoscritto un accordo tra l'AMAT e le OO.SS. CGIL, CISL, UIL, FAISA CISAL e UGL, ratificato dal C.d.A. dell'AMAT con deliberazione n°14 del 21/01/1999, accordo che qui di seguito si riporta:

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 21 del mese di gennaio, fra l'AMAT rappresentata dal Direttore Generale, ing. Francesco Lucibello, e le rappresentanze sindacali:

CGIL, in persona del sig. BRAMO Francesco

CISL, in persona del sig. IMPERIO Michele

UIL, in persona del sig. DE GREGORIO Luciano

FAISA-CISAL, in persona del sig. DE VITA Lucio

UGL, in persona del sig. ATTOLLINO Francesco

premesse :

- che con decorrenza 1° giugno 1982 la legge n° 297/82 ha riformato l'istituto dell'indennità di anzianità trasformandola in trattamento di fine rapporto;
 - che, stante la variegata articolazione della struttura retributiva del CCNL autoferrotramvieri, con diverse varianti a livello locale, nonché con diversificate modalità di erogazione della prestazione, non è stato mai raggiunto a livello nazionale un accordo sulla determinazione della base di calcolo del suddetto TFR, avuto riguardo in particolare agli istituti contrattuali da includervi;
 - che in varie aziende, e da ultimo presso l'AMAT, è sorto contenzioso, con gli ex dipendenti, per quanto riguarda l'inclusione dello straordinario ed in particolare di quello continuativo e strutturale;
 - che, tuttavia, per quanto riguarda il personale ancora in forza, è opportuno ricercare una soluzione transattiva che valga ad eliminare in radice ogni possibile contenzioso, anche al fine di salvaguardare l'armonia nell'ambiente di lavoro;
 - che l'accordo sull'inclusione dello straordinario nella base di calcolo del TFR deve riguardare il periodo dal 1° giugno 1982 al 31/12/1998, nonché la regolamentazione per il futuro;
 - che, inoltre, il sindacato ha chiesto che il presente accordo ponga fine alle discussioni, in atto con molti dipendenti, circa le certificazioni da esibire a fronte delle anticipazioni di TFR erogate negli ultimi anni;
 - che attualmente i dipendenti in forza, interessati al suddetto accordo, sono 503;
- tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

Art. 1

Le parti si danno reciprocamente atto che le prestazioni lavorative eccedenti l'orario normale di lavoro sono state svolte pressoché integralmente per fronteggiare esigenze organizzative contingenti, eccezionali ed impreviste.

Art. 2

A) L'AMAT, a mero titolo transattivo, senza con ciò voler riconoscere alcuna delle pretese avanzate dai dipendenti ed esclusivamente in considerazione, da un lato, della necessità di conservare un clima di serenità sia nelle relazioni sindacali, sia nell'ambiente di lavoro e, dall'altro, al fine di prevenire o comporre eventuali controversie, aderendo alle richieste sindacali dirette ad ottenere condizioni di miglior favore e limitatamente ai lavoratori che aderiranno all'atto transattivo, allegato al presente accordo, ricalcolerà il T.F.R. secondo la seguente metodologia:

a) per il periodo 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1998 verrà considerato il 65% di tutto il lavoro straordinario effettuato e su tali importi verrà calcolata la quota TFR

(retribuzione lavoro straordinario diviso 13,5) e relative rivalutazioni anno per anno;
b) per il periodo 1° giugno 1982 - 31 dicembre 1987 si calcolerà la media annua delle ore di lavoro straordinario individuali nel periodo 1988/1998 e si applicherà ad ogni anno relativo al periodo 1983/1987.

Per il 1982 si calcoleranno i 7/12.

Per quanto riguarda il valore unitario dell'ora di straordinario si farà riferimento al valore 1988 applicando coefficienti riduttivi derivanti dal rapporto tra retribuzione minima conglobata di ogni anno rispetto a quella del 1988.

Sulle somme così risultanti verrà calcolata la quota di TFR così come al punto a).

c) per il periodo 1° giugno 1982 - 31 dicembre 1987 i lavoratori potranno optare per il calcolo del 65% di tutto il lavoro straordinario effettuato e su tali importi sarà calcolata la quota TFR (retribuzione lavoro straordinario diviso 13,5) e relative rivalutazioni; in siffatta ipotesi dovranno produrre in Azienda, entro il 31/01/1999, copia dei cedolini paga del periodo in questione, al fine di documentare l'effettivo lavoro straordinario prestato e la rideterminazione delle somme avverrà esclusivamente sui dati forniti dai lavoratori.

I lavoratori che sceglieranno la metodologia di calcolo sub c) sottoscriveranno transazioni a partire dal mese di aprile 1999.

B) Le somme così risultanti saranno erogate a titolo di anticipazione TFR straordinaria, assoggettate a ritenuta fiscale, come per legge.

La erogazione delle somme suddette, al netto delle ritenute di legge, avverrà nel periodo di paga del mese successivo alla data di sottoscrizione di ogni transazione.

Art. 3

Le parti si danno atto che, con la sottoscrizione degli atti transattivi individuali, si intenderanno acquisite definitivamente dai dipendenti tutte le anticipazioni di TFR erogate alla data di ratifica del presente accordo da parte del Consiglio di Amministrazione, senza necessità che venga prodotta la documentazione giustificativa, e sulle stesse non si procederà ad alcun ricalcolo.

Le parti si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione degli atti transattivi, i dipendenti rinunceranno a tutti i diritti ed alle azioni giudiziarie ed extragiudiziarie comunque connesse, inerenti o riconducibili alla inclusione del lavoro straordinario nella base di calcolo della indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto fino alla data del 31/12/1998, assumendo integralmente l'onere economico delle stesse, ove eventualmente intraprese.



Art. 4

Le costituite parti convengono che, stante l'attuale organizzazione del lavoro e la struttura dei turni, per l'accantonamento delle quote TFR, a partire dal 1999, il lavoro straordinario effettuato sarà considerato nella base di calcolo del TFR nei seguenti limiti:

a) personale turnista su turni di durata variabile: tutte le ore di lavoro straordinario rivenienti dall'espletamento dei turni, alle quali si aggiungeranno ulteriori 10 ore mensili, che giungeranno fino a 20 ore mensili, qualora il totale resti al di sotto di tale ultimo limite;

b) personale non turnista: fino a 20 ore mensili.

Tutte le altre ore di lavoro straordinario prestato saranno da considerarsi non strutturali, cioè necessarie a far fronte a situazioni contingenti e come tali saltuarie e non utili ai fini della determinazione della base di calcolo del T.F.R.

Art. 5

Il presente accordo dovrà essere ratificato dal Consiglio di Amministrazione dell'AMAT.

Successivamente, i lavoratori dovranno sottoscrivere individualmente l'atto transattivo, allegato al presente accordo, dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto."

tanto premesso, tra le costituite parti si conviene e stipula quanto segue:

- 1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;*
- 2) i dipendenti, così come sopra costituiti, avendo meglio riconsiderato la propria posizione, danno atto che le prestazioni di lavoro eccedenti l'orario normale di lavoro fino al 31/12/1998 sono state svolte pressoché integralmente per far fronte ad esigenze organizzative contingenti, eccezionali ed impreviste;*
- 3) le parti convengono, con il presente negozio di accertamento, che l'accantonamento TFR alla data del 31/12/1998 è rideterminato nelle somme a fianco di ciascun nominativo indicate, al lordo di legge, somme comprensive della incidenza del lavoro straordinario, calcolato secondo le modalità di cui all'accordo sindacale del 21/01/1999, riportato in premessa (X=TFR al 31/12/98; Y=Incidenza L/S; Z=Totale TFR rideterminato):*

		X		Y		Z
a) Basile Vito	£	49.382.370	+	10.734.377	=	60.116.747
b) Basile Vincenzo	£	67.506.223	+	3.408.826	=	70.915.049
c) Chiarolla Giuseppe	£	48.261.880	+	4.167.856	=	52.429.736
d) Russo Ciro	£	47.652.251	+	8.914.629	=	56.566.880
e) Stanisci Francesco	£	61.151.689	+	6.224.556	=	67.376.245
f) Cotugno Ciro	£	67.468.636	+	4.812.138	=	72.280.774
g) Petraroli Pasquale	£	68.067.339	+	2.735.544	=	70.802.883
h) Scamera Francesco	£	10.777.909	+	1.450.895	=	12.228.804
i) Visconti Antonio	£	66.613.713	+	2.050.793	=	68.664.506
l) Antonucci Francesco	£	6.053.540	+	547.945	=	6.601.485

4) i dipendenti, così come sopra costituiti, dichiarano espressamente di accettare la suddetta rideterminazione e, pertanto, la stessa, relativamente all'incidenza del lavoro straordinario, è incontestabile e, conseguentemente, rinunciano a qualsiasi azione connessa alla rideterminazione degli accantonamenti di trattamento di fine rapporto per le causali di cui al presente atto sino al 31/12/1998 e, ove già proposte azioni giudiziarie, dichiarano di rinunciare agli atti delle stesse, assumendo integralmente l'onere economico delle suddette ed autorizzano, sin d'ora, l'AMAT a trattenere, dagli importi a qualsiasi titolo dovuti, le somme che quest'ultima dovesse corrispondere a terzi in relazione ad eventuali controversie aventi ad oggetto la materia con il presente atto transatta;

5) a seguito della rideterminazione del TFR con la inclusione del lavoro straordinario, secondo le modalità di cui all'art. 2 lett. A) dell'accordo aziendale 21/01/1999, l'AMAT, aderendo alle richieste dei lavoratori e delle OO.SS. ed in esecuzione dell'art. 2 lett. B) del citato accordo aziendale, si impegna a versare, a titolo di anticipazione straordinaria del TFR, con le competenze del mese di Aprile 1999, a ciascun lavoratore la somma affianco di ciascun nominativo indicata, al lordo delle



ritenute di legge, somma equivalente al 100% dell'incidenza del lavoro straordinario sul TFR alla data del 31/12/1998, così come convenzionalmente determinato nel precedente punto 3):

a) Basile Vito	£ 10.734.377
b) Basile Vincenzo	£ 3.408.826
c) Chiarolla Giuseppe	£ 4.167.856
d) Russo Ciro	£ 8.914.629
e) Stanisci Francesco	£ 6.224.556
f) Cotugno Ciro	£ 4.812.138
g) Petraroli Pasquale	£ 2.735.544
h) Scamera Francesco	£ 1.450.895
i) Visconti Antonio	£ 2.050.793
l) Antonucci Francesco	£ 547.945

6) con la sottoscrizione del presente verbale di conciliazione, le parti si danno atto che si intenderanno acquisite definitivamente dai dipendenti costituiti in atto tutte le anticipazioni di TFR erogate alla data del 21/01/1999, senza necessità che sia prodotta la documentazione giustificativa, e sulle stesse non si procederà ad alcun ricalcolo.

7) l'AMAT, con la sottoscrizione del presente verbale, accetta tutte le rinunzie di cui al precedente punto n°4 del presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

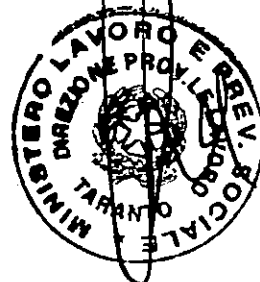
Cellamare Giovanni nella qualità in atti

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto (AMAT)

Avv. Olimpia Cimaglia

OO.SS.

LA COMMISSIONE





Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Prot. n°: Dir/.....

50/2000

Carletta
pinocchio

Taranto, 29/02/2000

Ai Sigg.
Cristallo Paolo
Generali Aldo
Gambardella Emilio
Scialpi Cataldo
Renò Angelo
Bisci Mario
Capogrosso Ippazio
Dimitri Giuseppe
Di Matteo Mario
Chiti Armido
Capogrosso C. Antonio
Passalacqua Giacomo
Loparco Domenico
Salinari Carmine
Attollino Francesco
Cotugno Ciro
elettivamente domiciliati
presso lo studio dell'Avv.
Lorenzo Iacobbi
Via Principe Amedeo n°78

74100 TARANTO

OGGETTO: Appello Massa Vestiario: pagamento spese legali

Si fa seguito alla nostra nota del 25/02/2000, prot. n°474/2000, ricevuta in pari data, nonché al fax inviato in data 28/02/2000 dall'Avv. Iacobbi, per trasmettere, allegato alla presente, assegno circolare intestato a Cristallo Paolo dell'importo di £425.600, di cui £ 387.600 per IVA e £ 38.000 per CAP sugli importi liquidati dal Tribunale di Taranto con dispositivo di sentenza del 17/02/2000.

Per quanto attiene la richiesta del rimborso ex art. 15 della tariffa forense di cui al D.M. 05/10/1994, n°585, si osserva che lo stesso non è dovuto, trattandosi di una "spesa" (nella fattispecie non liquidata dal Tribunale) e non di un "onere fiscale".

Distinti saluti

29. 2. 2000
[Signature]

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco L. Tribello)

[Signature]

FIDELITY DI TARANTO
 A FAVORE CRISTALLO PAOLO

EMISSIONE DEL 29.02.2000 LIT. 425.600

ORDINANTE A.M.A.T. Taranto

**il MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472



BANK & COMMERCE DES PAYS DE SIENA

1030.6 14250.5

601 6001655280-10

pagherà a vista per questo assegno circolare

Lire QUATTROCENTOVENTICINQUEMILASEICENTO***

a CRISTALLO PAOLO

29 FEB 2000

TARANTO

Vale fino a

centinaia di migliaia

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

five 1 millions

[illegible]

Abstract

16001655280# 103014250# 99999999#

29 FEB 2004

~~...-Trento~~
~~Economia~~

677
AMAT

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Legale

A.M.A.T. - TARANTO

Prot. Arrivo n° 1865

24 FEB. 2000

Dirigente Ammin.vo

Area Informatica

Area Legale

Area Personale

Area Movimento

Area Tecnica

Ufficio Ragioneria

Ufficio Prod. del Traffico

Ufficio Segreteria

Ufficio Contratti

Taranto, 23/02/2000

Egr. Sig.

Direttore Generale

SEDE

Corrispondenza interna prot. n°

note + duplicato
certelle p.le
Dr. Turri
per lettere

Oggetto: Cristallo Paolo + 15 e Montemurro Luigi + 5 c/ AMAT: appello massa vestiario

Le trasmetto, in allegato, copia dei dispositivi di sentenza emessi il 17/02/2000 dal Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro, in funzione di Giudice di appello, nelle cause in oggetto.

Il Tribunale ha rigettato gli appelli proposti dall'Azienda.

Ha, altresì, condannato l'AMAT a pagare le spese e competenze legali, quantificate in £ 30.000 per esborsi, £ 700.000 per diritti e £ 1.200.000 per onorario per ciascun giudizio.

Allo stato occorre procedere al pagamento delle spese e competenze legali in favore degli appellati, elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Lorenzo Iacobbi, in Taranto alla Via Principe Amedeo n°78.

A tal fine Le indico i nominativi degli appellati, che, relativamente al primo giudizio sono: Cristallo Paolo, Generali Aldo, Gambardella Emilio, Scialpi Cataldo, Renò Angelo, Bisci Mario, Capogrosso Ippazio, Dimitri Giuseppe, Di Matteo Mario, Chiti Armido, Capogrosso Cosimo Antonio, Passalacqua Giacomo, Loparco Domenico, Salinari Carmine, Attollino Francesco e Cotugno Ciro; gli appellati del secondo giudizio sono: Montemurro Luigi, Mitrangolo Giovanni, Celano Cosimo, Franco Salvatore, Latanza Umberto e Basile Vincenzo.

Le evidenzio che i dispositivi in oggetto sono esecutivi e l'Avv. Iacobbi ha già richiesto copia degli stessi in forma esecutiva, per cui, evidentemente, intende procedere, a breve, ad esecuzione forzata.

Distinti saluti

I. autorizzamento

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)

[Signature]



Prot. n°: Dir/.....

674/2000

Taranto, 25/02/2000

Ai Sigg.

Cristallo Paolo
Generali Aldo
Gambardella Emilio
Scialpi Cataldo
Renò Angelo
Bisci Mario
Capogrosso Ippazio
Dimitri Giuseppe
Di Matteo Mario
Chiti Armido
Capogrosso C. Antonio
Passalacqua Giacomo
Loparco Domenico
Salinari Carmine
Attollino Francesco
Cotugno Ciro
elettivamente domiciliati
presso lo studio dell'Avv.
Lorenzo Iacobbi
Via Principe Amedeo n°78
74100 TARANTO

OGGETTO: Appello Massa Vestiario: pagamento spese legali

In esecuzione del dispositivo di sentenza emesso in data 17/02/2000 dal Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro-, in funzione di Giudice di Appello, nella controversia di cui all'oggetto, si allega alla presente assegno circolare intestato a Cristallo Paolo, in qualità di appellato e creditore solidale, dell'importo complessivo di £ 1.930.000, relativo alle spese e competenze legali così come liquidate nel suddetto dispositivo.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

DISPOSITIVO DI SENTENZA

TRIBUNALE DI TARANTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro

Nella causa

tra

AHAT

e

CRISTALLO PAOLO + 15

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza -
condanna l'appellante al pagamento delle spese
di primo grado del giudizio che liquida in
L. 30.000 per esborsi, L. ^{700.000} ~~1.200.000~~ per diritti e
L. 1.200.000 per onorario -

Taranto, 17 febbraio 2000

Il Presidente

Giuseppe Jurello

☒ rilascia per la prima volta copia

in forma ☒ autentica ☐ semplice

dell'avv. *Jurello*

Taranto, li 21 FEB. 2000

Giuseppe Jurello

AL Direttore Generale
dell' A.M.A.T.
Ing. Francesco Lucibello
SEDE

OGGETTO: Transazione T.F.R.

Il sottoscritto COTUOMO C. R. O., dipendente di
codesta Azienda con la qualifica di A.M., visto
l'accordo aziendale sottoscritto il 21/gennaio/1999 con le OO.SS. CGIL,
CISL, UIL, FAISA-CISAL e U.G.L., relativamente all'inclusione del lavoro
straordinario nella base di calcolo del T.F.R.

DICHIARA

di voler aderire alla relativa transazione, i cui conteggi dovranno essere
effettuati secondo i criteri indicati ai punti a) e b) dell'art. 2 del citato
Accordo.

Taranto li, 17-2-1999

677

[Signature]

In fede

[Signature]

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	2155
17 FEB. 1999	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Legale

*eq. i nell
cartelle nei
lavori
invece*

CO/p e e

Corrispondenza interna prot. n°

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	4348
14 LUG. 1993	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
p.c. <i>CIA</i>	
<i>[Signature]</i>	

Taranto, 14/07/1999

Egr. Sig.

Direttore Generale

SEDE

Oggetto: Pizzoleo Pietro + 92 c/ AMAT: tempi accessori.

Le trasmetto, in allegato, copia del dispositivo di sentenza emesso dal Giudice del Lavoro, Dr. Vincenzo Turco, all'udienza odierna, nella causa in oggetto.

Il Pretore ha rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, quantificate in complessive £ 9.300.000, oltre IVA e CAP e spese generali ex art. 10 tariffe professionali.

Il mandato conferitomi con deliberazioni della C.A. nn°195/95 e 263/95, può, allo stato, ritenersi concluso.

Distinti saluti

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)

[Signature]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del lavoro nella persona del dott. Vincenzo Turco, emette



nella causa di lavoro iscritta nel ruolo generale al numero progressivo

4108/95

T R A

Pizzoleo Pietro, Attollino Francesco, Cardetta Giuseppe,

Liuzzi Aldo, De Bartolomeo Pierantonio, De Gregorio

Francesco, Bianco Vito, Zanco Antonio, Montemurro Luigi,

Dragone Vittorio, Cotugno Ciro, Gentile Luigi, Vanzelli

Nunzio, Bellavista Claudio, Rizzuto Pasquale, Calò

Giuseppe, Renò Angelo, Nocera Giuseppe, Bisci Mario,

D'oronzio Cosimo, Chiarelli Antonio, Salamino Giuseppe,

Pacifico Antonio, Buccoliero Gaetano, Convertino Gennaro,

Papari Gaetano, Dilitri Giuseppe, Tedesco Fernando, Frusi

Orazio, Lanza Defele, Orso Cosimo, Loparco Domenico,

Dimatteo Mario, Vernile Raffaele, Flemma Bartolomeo,

Palmisano Giuseppe, D'Angela Cosimo, Campo Fedele, Chiti

Armido, Mingolla Vincenzo, Franco Salvatore, Scialpi
Cataldo, Gallo Damiano, Menza Biagio, Fontana Quinto,
Agrumi Antonio, Cardellicchio Giuseppe, Armento
Salvatore, Depadova Antonio, D'Ignazio Domenico, Ressa
Francesco, Maggio Luigi, Capogrosso Cosimo Antonio,
Verdolino Mario, Latagliata Luigi, Serafino Giuseppe, Fiore
Pietro, Catucci Rosario, Fraccascia Stefano, Bobbio
Francesco, Strada Gustavo, Principale Pietro, Orlando
Eligio, Gigante Benito, Calia Giuseppe Nicola, Chiarolla
Cosimo, Ricci Giuseppe, Cascarano Cosimo, Gentile
Francesco, Fanuli Luigi, Zirilli Natale, Gambardella Emilio,
Gravina Umberto, Spagnulo Giuseppe, Chiloiro Giovanni,
Sciarrone Salvatore, Mele Raffaele, Tartarello Cosimo,
Cardellicchio Antonio, Generali Aldo, Gianfreda Cosimo,
Spinelli Michele, Pellicoro Giuseppe, Franco Giovanni, De
Bartolomeo Emanuele, Palummiere Cosimo, De Marco
Giuseppe, Lacava Francesco, Graniglia Domenico, Albano
Michele, Darcante Carlo, Arena Domenico e Chiaromonte
Filippo tutti elettivamente domiciliati in Taranto alla Via
Principe Amedeo n°78 presso e nello studio del
Dr. Proc. Lorenzo Iacobbi, dal quale sono rappresentati e
difesi.

AMAT - Azienda per la Mobilità nell'area di Toronto -
 in prima all' legale rappresentante pro Tempore, rappresentate
 e difesa con mandato in sede alla causa indicata
 del ricorso, in virtù di delegazione della C.A.
 nr° 195/95 e 263/95 dall' Am Olympia Cimarosa
 ed elett. dom. in Toronto alla Via Case Basso 657
 (Ufficio Legale AMAT)

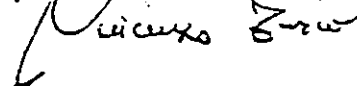
Visto l'art 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, con decise

- 1) rigetta il ricorso
- 2) condanna i ricorrenti, in solido tra loro e per
 quote uguali, al pagamento delle spese di lite
 di liquida in complessive lire 9.300.000, di
 cui lire 1.800.000 per diritti di procuratore,
 oltre IVA e CNAP, e spese generali ex
 art 10 Tariffe professionali.

14/7/1999

IL CANCELLIERE


IL GIUDICE DEL LAVORO
 (Dr. Vincenzo TURCO)



ALLA DIREZIONE DI ESERCIZIO

A. M. A. T.

S E D E

Il sottoscritto COTU GINO CIP dipendente
di codesta Azienda, con la presente istanza chiede alla
S.V. l'accodamento di n° 10 giorni di ferie della spettanza
dell'anno 1999 giusto accordo aziendale vigente, da usu-
fruire per l'anno 1999

Il dipendente

Taranto

Cotugno *Qui*

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	
del	12 OTT. 1999
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
	☐
	☐



Prot. n°

17/1880

Taranto, li 15/12/1998

CURRICULUM PROFESSIONALE

Il Sig. COTUGNO Ciro, nato a Monteiasi il 13/03/1945, è stato assunto alle dipendenze dell'AMAT in data 28/07/1973, con la qualifica di Autista di Linea reparto Movimento.

Da un attento esame della cartella del dipendente risulta il seguente sviluppo di carriera:

dal 01/01/1978 Conducente di Linea livello 7°

dal 01/01/1989 Conducente di Linea livello 6°

dal 01/01/1992 a tutt'oggi Agente di Movimento livello 5°

Tanto si rilascia, per usi consentiti dalla Legge, a richiesta dell'interessato.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

SPETT.le

A.M.A.T.
Ufficio Personale

Oggetto: CURRICULUM PROFESSIONALE

Il sottoscritto COTUGNO CIRÒ chiede il curriculum professionale
con l'indicazione, per ogni periodo, delle mansioni effettivamente svolte per richiesta

Ex art. 13 c. 7 e 8 L.N. 257/92 modificata dalla L.N. 271/93

Distinti Saluti

Cotugno Cirò

AMAT
VIA C. BATTISTI - 74100 TARANTO -

pag. 1
13-11-1998

Pratica: COTUENO CIRG contro AMAT

Numero 188/98 - CREDITO ORIGINARIO = 294.610

di cui CAPITALE L. 294.610 / SPESE e ACCESSORI L. 0

CAUSALE DEL CREDITO: RIPOSTI

Credito di lavoro (art. 429 c.p.c.- rivalutazione ed interessi)

APPLICATA RIVALUTAZIONE MONETARIA (indici: SCALA MOBILE : lavoro)

INTERESSI a TASSO LEGALE

Interessi su capitale puro (non rivalutato) senza anatocismo - anno:365 gg

DECORRENZA: 31-12-1981 - in totale 14 noviscenti contabili

Num.	DATA	CAPITALE	RIVALUTAZIONE	INTERESSI-66.-TASSO	MOVIMENTO	CAUSALE	SALDO
1)	31-12-1982	294.610	50.545(17,1567%)	14.731 365 5%	334.573		594.459
2)	31-12-1983	579.728	82.957(12,2045%)	31.459 365 5%	73.800		882.675
3)	31-12-1984	836.486	71.642(8,5646%)	35.245 366 5%	25.756		1.015.319
4)	31-12-1985	933.883	73.084(7,8258%)	36.437 365 5%	217.952		1.342.791
5)	31-12-1986	1.224.919	68.380(5,5824%)	47.335 366 5%	92.595		1.651.101
6)	31-12-1987	1.385.894	77.084(5,6198%)	51.964 365 5%	585.995		2.266.945
7)	31-12-1988	2.049.774	119.816(5,8063%)	81.487 366 5%	705.478		3.172.925
8)	31-12-1989	2.874.268	189.454(6,5914%)	116.538 365 5%	584.222		4.063.140
9)	16-12-1990	3.647.944	284.576(7,8010%)	139.759 360 5%	0 tasso legale		4.487.475
10)	31-12-1990	3.932.520	0(0,0000%)	11.979 15 10%	700.660		5.200.115
11)	31-12-1991	4.633.180	304.830(6,5728%)	361.564 365 10%	686.812		6.727.020
12)	31-12-1995	5.796.522	1.420.226(24,4929%)	2.240.679 1827 10%	0 tasso legale		10.387.926
13)	31-03-1998	7.218.748	100.440(1,3822%)	279.012 445 5%	-4.476.168		6.299.210
M.E. utilizzato ultimo ISTAT disponibile mese DIC 1997= 249.33							
14)	13-11-1998	6.299.210	0(0,0000%)	139.199 227 5%	0 data finale		6.438.409
M.E. utilizzato ultimo ISTAT disponibile mese DIC 1997= 249.33							
T O T A L I		2.850.735	3.587.389	-4.476.168 (pagamenti)	6.438.409		
				4.181.843 (nuovi crediti)			

Il saldo complessivo alla data del 13-11-1998 e' pari a
Lire SEI MILIONI QUATTROCENTOTRENTOTTO MILA QUATTROCENTO NOVE

Alla Direzione Generale AMAT

S E D E

oggetto: Ricorso-Reclamo.

Il sottoscritto agente COTUGNO CIRIO matr. 123542

dipendente AMAT con la qualifica di AG.di Movimento liv.5° con il presente propone ricorso-reclamo ai sensi delle leggi vigenti per quanto di seguito riportato:

Premesso

- che a seguito della entrata in vigore della Legge 270/88 ha avuto diritto al 5°liv. di Ag.di Mov. quale nuovo inquadramento normativo ed economico;
- che a far data dal 01-01-92 è Ag. di Mov. liv.5°;
- che in virtù della Legge 270/88 ha diritto ad espletare le mansioni promissive;
- che tali mansioni in difformità alla stessa non vengono fatte espletare;

~~che a seguito di un ulteriore accordo aziendale non viene~~
~~espletata la mansione di Ag. di Mov. liv.5°~~
~~ma viene assegnata la mansione di Ag. di Mov. liv.4°~~

CHIEDO:

che per quanto sopra vi sia il rispetto della legge 270/88.

In difetto, mio malgrado, sarò costretto ad adire gli Organi competenti a tutela del diritto.

Distinti Saluti.

Taranto li 06-11-98

Il Lavoratore

Cotugno *Cirio*

ELENCO RICORSI PER MANCATA APPLICAZIONE LEGGE 270/88.

PELLICANI ANTONIO
SPINELLI MICHELE
QUARANTA PIETRO
QUARANTA GINO
TUCCI DOMENICO
FIGRE PIETRO
LONOCE FRANCESCO
MAGGIO LUIGI
LOLLI LEONARDO
CAMPO FEDELE
TUDISCO SALVATORE
CARRO GAETANO
PAGLIARA GIOVANNI
FRUSI ORAZIO
CLARELLI DOMENICO
SCHIFONE VINCENZO
AGRUMI ANTONIO
VACCA GIUSEPPE
MELE RAFFAELE
DE PACE VINCENZO
DELLE DONNE VINCENZO
CAPOGROSSO IPPAZIO
GENTILE FRANCESCO
COTUGNO CIRO
DE PADOVA SALVATORE
CALELLA LEONARDO
ALBANO MARIO
D'ALO' ANGELO
FRACCASCIA STEFANO
DONVITO ANTONIO
LATANZA UMBERTO
RAIMONDO GIUSEPPE
PELUSO ANGELO
MAPPA CARMINE NICOLA
VANZELLI NUNZIO
GENTILE LUIGI
FORNARO VINCENZO
PIZZOLEO PIETRO
PULITO PIETRO
MINZERA SANTE

concord.

*in cartelle per le
ricorsi +
copie emesse
ML*

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	11232
del 06 NOV. 1998	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

[Signature]

IL PRESENTE ELENCO SI COMPONE DI QUARANTA NOMINATIVI.

Taranto, li 12/11/1998

Corrispondenza interna prot. n° AP/1648

Oggetto: Ricorsi gerarchici per attribuzione mansioni promiscue

COMUNICATO

A riscontro dei 40 ricorsi gerarchici, inoltrati in data 06/11/1998 da dipendenti con qualifica di agente di movimento, per ottenere *"in applicazione della L. n° 270/1988 il riconoscimento del diritto ad espletare le cd. mansioni promiscue"* (sic!), tutti i ricorrenti sono invitati ad una lettura più attenta dei contratti nazionali, ed in particolare dell'A.N. del 13 maggio 1987, All. A) che regola lo svolgimento delle predette mansioni.

Invece, erroneamente nei ricorsi presentati si assume che l'espletamento delle mansioni derivi dall'applicazione della Legge n° 270/1988.

Tali nozioni basilari dovrebbero essere ben note anche, e soprattutto, ai rappresentanti sindacali dei ricorrenti che, in virtù del mandato ricevuto, dovrebbero avere sicuramente, più di ogni altro lavoratore, una cognizione approfondita dell'intera materia contrattuale.

Ad ogni buon conto, si precisa che secondo l'A.N. succitato l'agente di movimento svolge *"le mansioni di conducente di linea nonché a rotazione ed in promiscuità, quando ve ne sia la possibilità, le mansioni delle qualifiche poste ad esaurimento con il verbale del 26 marzo 1986"*.

Rimane fermo, comunque, che l'attribuzione a rotazione di mansioni diverse dalla guida è possibile solo quando queste siano aziendaliamente necessarie.

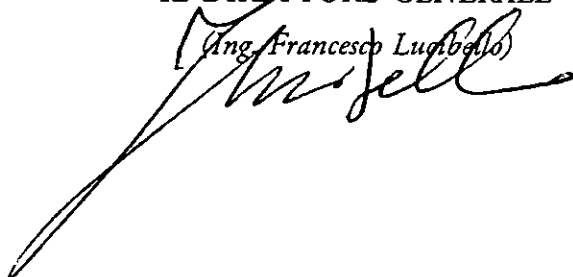
Attualmente l'espletamento di tali mansioni è limitato alla qualifica ad esaurimento di conducente 8° livello, mentre per quanto riguarda il verificatore T.V. le disponibilità sono tutte impegnate.

Non sono più necessarie, invece, le mansioni di capolinea e bigliettaio, anch'esse poste ad esaurimento dal CCNL 1986.

Pertanto, i ricorsi avanzati sono infondati, in quanto l'azienda opera nel totale rispetto del contratto.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)



AMAT.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Legale

Corrispondenza interna prot. n° _____

Taranto, 30/10/1998

Pol. Turri = per conteggi
uff. Amm. = in cartelle note +
copie sentenze
- lettere di liquidazione
di interessi e residui. ci
forniti

Egr. Sig.

Direttore Generale

SEDE

uff. Returaz. = consulenza con le competenze di
nomine.

Oggetto: Gigante Benito, Cianciaruso Umberto, Spina Giovanni e Cotugno
Ciro c/ AMAT: mancati riposi.

Le trasmetto in allegato, per gli adempimenti consequenziali, giusta
deliberazione del C.d.A. n°13/1998, copia delle sentenze emesse dalla
Dr.ssa Borrelli e dal Dr. Voza nelle controversie di cui all'oggetto.

Distinti saluti

AMAT - TARANTO
30 OTT. 1998
X

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)

Olimpia Cimaglia

1998

N. 1042 SENT.

N. 659/87 R.G.

N. 6393 CRON.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore di Taranto, Magistrato del Lavoro, Dott.ssa Stefania BORRELLI, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 7269 - 199 R.G. avente per oggetto:
"risarcimento danni"

TRA

Cotroneo Ciro

, rappresentato e difeso da Avv.

D'Amico

RICORRENTE

E

A.M.A.T., _____, rappresentato e difeso da Avv.

O. Cimaglia

CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 20.3.91 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva:

che lavorava alle dipendenze dell'AMAT, Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto, già
Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto;

che nel periodo dal 1981 al 1991 su richiesta dell'Azienda
aveva lavorato in giorni destinati al riposo settimanale senza godere dei riposi
compensativi;

che per il lavoro prestato in dette giornate aveva percepito la ordinaria retribuzione con le
maggiorazioni previste dal ccnl vigente per il lavoro straordinario festivo;

che la contrattazione collettiva non stabiliva alcun tipo di risarcimento del danno
all'integrità psico-fisica del lavoratore causato dal mancato riposo periodico;

che il fatto lesivo andava identificato nella carente organizzazione aziendale.

Tanto premesso, conveniva in giudizio l'AMAT, in persona del legale rappresentante, e ne
chiedeva la condanna al pagamento in proprio favore della somma quantificata in base agli
allegati conteggi e nei limiti della prescrizione decennale.



L'AMAT si costituiva e contestava il fondamento della domanda; eccepiva, comunque, la prescrizione quinquennale.

Alla udienza odierna la causa veniva decisa come da dispositivo di seguito trascritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è in parte fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di cui si dirà.

Il ricorrente, quale Coltivatore di Quercia, nel periodo indicato in ricorso, ha lavorato anche in giorni destinati al riposo settimanale senza possibilità di recupero. Ciò ha comportato, nell'arco di prolungati periodi, la prestazione di attività lavorativa per l'intera settimana in violazione del disposto legislativo che impone il riposo settimanale.

In dette giornate l'Azienda ha corrisposto un trattamento economico corrispondente alla retribuzione ordinaria con la maggiorazione prevista agli artt. 16 e 17 del ccnl vigente.

Tanto premesso in fatto e passando all'esame della pretesa, per ogni giorno di riposo non fruito il ricorrente chiede una somma pari all'importo della retribuzione giornaliera come risarcimento del danno subito, consistente nell'usura psicofisica.

A fondamento della domanda invoca il precetto dell'art. 36 della Costituzione mentre contesta la riconducibilità della fattispecie a quelle disciplinate dagli artt. 16 e 17 del ccnl, relative all'ipotesi di lavoro prestato nel settimo giorno ma successivamente recuperato.

L'AMAT, richiamando le norme citate del ccnl, assume che le parti collettive hanno concordato in via preventiva la misura della somma destinata a compensare la penosità del lavoro prestato nel giorno di riposo sicché nulla può pretendere il ricorrente.

Orbene, gli argomenti difensivi esposti dall'Azienda convenuta non sono condivisibili.

Quanto all'art. 16 del ccnl, esso contiene un riferimento indiretto ed incidentale al riposo settimanale quando sancisce l'obbligo del datore di lavoro di far godere in altro giorno il riposo non goduto. L'art. 17 si limita invece ad equiparare, ai fini del trattamento economico spettante, il lavoro prestato nei giorni di mancato riposo, domenicale o



periodico, a quello effettuato nelle festività richiamate nel primo comma dell'art. 16. Dalla lettura congiunta delle due norme si ricava che la previsione collettiva si riferisce al caso di lavoro prestato in giorno di riposo con recupero dello stesso in tempo successivo. A detta conclusione conduce il dato letterale e l'interpretazione complessiva di clausole ai sensi dell'art. 1363 c.c..

Diversamente opinando, la clausola risulterebbe nulla attesa la contrarietà al disposto degli artt. 36 Cost., 2109 c.c. e 27 L. 370\1934 in materia di cadenza del riposo settimanale che,

secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, presenta i caratteri della irrinunciabilità.

Il ricorrente ha dunque ragione di pretendere il ristoro del danno causato dalla perdita del riposo, a sua volta determinata dalla inadempienza datoriale.

Il prodursi di tale tipo di danno è oggetto di presunzione assoluta (cfr. ex plurimis Cass. n. 5015\1992).

Dette conclusioni sono peraltro conformi a quanto affermato dalla S.C. secondo cui "la mancata concessione del riposo settimanale con definitiva perdita dello stesso da parte del lavoratore è illecita, contrastando (oltre che con l'art. 2109, primo comma, cod. civ.) con l'art. 36, terzo comma, Cost. e, in quanto tale, non può essere validamente disciplinata né da clausole di contratto collettivo, che sarebbero nulle ai sensi dell'art. 1418 c.c., né dalla legge, che sarebbe fondatamente sospettabile di illegittimità costituzionale. L'attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore (che abbia prestato la sua opera nel settimo giorno consecutivo) con la perdita definitiva del riposo ha natura non retributiva ma risarcitoria di un danno (usura psicofisica) correlato ad una inadempienza del datore di lavoro; e tale danno - che è soggetto (quanto all'an) di presunzione assoluta - non corrisponde necessariamente all'importo di una retribuzione giornaliera, ma deve essere determinato in concreto (eventualmente in via equitativa) dal giudice di merito, secondo una motivata



valutazione che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative e di eventuali strumenti ed istituti affini della disciplina collettiva, nonché di sue eventuali clausole che - a differenza di quelle (nulle e perciò inutilizzabili) direttamente regolamentatrici dell'ipotesi illecita indicata - disciplina solo gli aspetti risarciti delle (illecite) prestazioni di lavoro nel settimo giorno con definitiva perdita del riposo".

Quanto alla determinazione della attribuzione patrimoniale spettante all'istante, in assenza di criteri certi di valutazione del danno, non resta che far ricorso ad una valutazione equitativa ai sensi dell'art. 432 c.p.c. Ribadito che la contrattazione collettiva non contiene alcuna clausola negoziale contenente la disciplina della fattispecie oggetto di controversia, occorre puntualizzare che, ai fini della liquidazione del danno in questione, deve valutarsi la incidenza della attività lavorativa, connotata da una maggiore penosità ove effettuata in giornata di riposo, sull'organismo dell'agente con menomazione del bene salute. Appare dunque ragionevole far riferimento alla gravosità del lavoro prestato che è senz'altro connessa alla frequenza dei richiami in servizio disposti dall'Azienda anno per anno. Detto criterio presenta il maggior indice di obiettività, perché non dipendente da valutazioni meramente soggettive del giudicante, e di omogeneità, in quanto suscettibile di applicazione a tutti gli agenti che si sono visti privati dei riposi settimanali nonché dei riposi compensativi.

Invero, l'esame del prospetto allegato al ricorso evidenzia che l'agente ha potuto godere anche di riposi compensativi ovvero dei riposi settimanali ordinariamente spettantegli.

Tanto puntualizzato, considerata la media dei compensi contrattualmente corrisposti per le varie ipotesi di lavoro straordinario, appare equo ravvisare nella misura del 30% della retribuzione giornaliera il ristoro economico del pregiudizio sofferto.

Conclusivamente, muovendo dal presupposto dell'esattezza dei conteggi prodotti elaborati sulla base delle risultanze dei listini paga e comunque non specificamente contestati, nei



limiti della prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., derivando la attribuzione in parola dalla violazione di obblighi nascenti dal contratto di lavoro, l'AMAT va condannata a corrispondere la somma di £ 2.476.168, oltre la rivalutazione monetaria dal giorno di maturazione del diritto e gli interessi legali sulla sorte capitale non rivalutata.

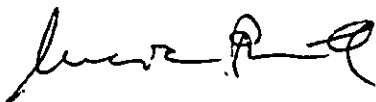
Le spese di lite, liquidate e distratte nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Pretore, definitivamente pronunciando,

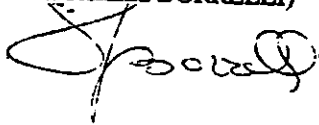
- 1) accoglie la ^{il ricorso} domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l'AMAT a ^{pagamento} corrispondere in favore del ricorrente la somma di £ 2.476.168, oltre rivalutazione ed interessi sulla sorte capitale non rivalutata;
- 2) condanna, altresì, l'AMAT alla ^{pagamento} rifusione delle spese di lite, che liquida in complessive £ 850.000 di cui £ 200.000 per onorari difensivi, oltre IVA e CPA, con ²⁰⁰ distrazione in favore dell'Avv. Passariotti, anticipatorio.

Taranto, 5.3.1998



IL PRETORE

(Dott.ssa Stefania BORRELLI)



Depositata in Cancelleria

IL 10 OTT. 1998

IL CANCELLIERE

SPETT.LE

A. M. A. T.

S E D E

OGGETTO: Legge n. 675/1996 . Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

La legge in oggetto garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche. con particolare riferimento alla riservatezza ed alla identità personale e richiede, tra l'altro, il consenso scritto degli interessati per la comunicazione e per la diffusione di dati personali, ai sensi dell'art. 20, nonché per il trattamento di quelli individuati all'art. 22.

Pertanto il sottoscritto COTUGNO CIRO
matr. n. 1.2.3.5.4.2
in servizio, alle dipendenze A.M.A.T.

esprime il proprio consenso al trattamento, nelle forme e nei limiti consentiti dalle norme vigenti, dei dati personali di cui all'art. 22 della legge 675/96 relativi alle seguenti fattispecie: iscrizioni alle OO.SS., assenze dal servizio per lo svolgimento di attività sindacali, partecipazione ad elezioni per la costituzione di organismi rappresentativi dei lavoratori, assenze dal servizio per lo svolgimento di attività connesse a cariche pubbliche elettive, accertamenti sanitari effettuati a norma di legge o di contratto, carichi pendenti (a fini contrattualmente previsti).
Esprime, inoltre, il proprio consenso alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali nei casi previsti dalla normativa comunitaria.

In fede.

Cotugno Ciro
(firma)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Corrispondenza interna prot. n. 1100/98

Taranto, li **21 APR. 1998**

Oggetto : Liquidazione somme

Egr. Sig.

Cotugno Ciro

e p.c. Dirigente Amm.vo

Capo Area Personale

SEDE



Si comunica alla S.V. che, in esecuzione del dispositivo di sentenza emesso in data 05/03/1998 dal Pretore di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa promossa dalla S.V. relativamente ai mancati riposi, questa Azienda ha provveduto a liquidare a suo favore con le competenze del mese in corso, a titolo risarcitorio, l'importo di £. 4.476.168 quale sorte capitale.

Sulla somma de qua sono state operate le dovute ritenute di legge.

Il predetto pagamento è stato effettuato ai soli fini di evitare ulteriori danni, facendo salva, quindi, la facoltà di questa Azienda di proporre appello al deposito della sentenza.

Al deposito della sentenza si provvederà a calcolare ed accreditare a suo favore anche gli interessi e la rivalutazione monetaria.

Gli uffici che leggono in copia disporranno per gli adempimenti necessari.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Dispositivi sentenze relative alle controversie Mancati Riposi - Liquidazione somme.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 26 (ventisei) del mese di marzo, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;
si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

*Relazione
Leatelle per
M COPIA*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visti i dispositivi di sentenza emessi il 26 febbraio, 6 - 16 e 20 marzo 1998 dai Pretori del Lavoro di Taranto, Dott. Vozza, Dott.ssa. Marra e dott.ssa Borrelli, con i quali sono stati accolti i ricorsi proposti dai dipendenti ed ex dipendenti Cafaro Vittorio, Gigantiello Bartolomeo, Leserri Tommaso, Masi Leonardo, Cotugno Ciro, Cellamare Vincenzo, Dragone Vittorio, Buccoliero Gaetano, al fine di ottenere il risarcimento del danno per non aver usufruito del riposo settimanale;
- visto che, in virtù dei dispositivi predetti, l'AMAT é stata condannata al pagamento, in favore di ciascun ricorrente delle somme a fianco di ciascun nominativo indicate:

Cafaro Vittorio	" 3.953.209;
Gigantiello Bartolomeo	" 1.154.700;
Leserri Tommaso	" 3.205.590;
Masi Leonardo	" 1.189.700;
Cotugno Ciro	" 4.476.168;
Cellamare Vincenzo	" 3.633.186;
Dragone Vittorio	" 3.888.781;
Buccoliero Gaetano	" 6.807.250,

oltre rivalutazione monetaria e interessi sulle somme non rivalutate, nonchè al pagamento delle spese di giudizio, distratte a favore dei procuratori dei ricorrenti, avv.ti Maurizio Passiatore e Giovanni Lella, liquidate in £ 850.000, oltre a IVA e CAP, per quanto attiene i dispositivi di sentenza Cotugno C., Dragone V., Cellamare V., Cafaro V., Leserri T. e Gigantiello B, in £ 800.000, oltre IVA e CAP, per quanto riguarda il dispositivo di sentenza Buccoliero, in £ 500.000 per quanto attiene il dispositivo di sentenza Masi L.;
- ritenuto, pertanto, di doversi procedere alla liquidazione delle somme innanzi indicate, limitatamente, per il momento, alla sorte capitale, salvo la facoltà dell'Azienda di promuovere appello, e ciò al fine di evitare aggravio di spese, stante la immediata esecutività dei provvedimenti;
- ritenuto, inoltre, di dover attendere il deposito delle sentenze per poter procedere alla liquidazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali a favore dei ricorrenti;
- atteso, altresì, che il Pretore adito, Dott.ssa Borrelli, con dispositivi di sentenza emessi in data 6/3/98, accoglieva i ricorsi promossi dai dipendenti ed ex dipendenti De Giorgi Cosimo, Leone Paolo, Fedele Pietro, Mitrangolo Giovanni e D'Amuri Francesco e condannava l'AMAT al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme dovute per sorte capitale nella misura del 30%, oltre interessi e rivalutazione, e delle spese di lite ammontanti a £ 500.000, oltre a IVA e CAP, per ciascun dispositivo citato in favore dell'avv. Maurizio Passiatore, distrattario;
- visti gli atti;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto il bilancio di previsione 1998;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di autorizzare il pagamento in favore di Cafaro Vittorio, Gigantiello Bartolomeo, Leserri Tommaso, Masi Leonardo, Cotugno Ciro, Cellamare Vincenzo, Dragone Vittorio e Buccoliero Gaetano, , per i motivi in narrativa specificati, delle somme riportate a fianco di ciascun nominativo, al lordo delle ritenute di legge;
- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Avv. Maurizio Passiatore, quale procuratore anticipatario, per l'ammontare complessivo di £ 7.200.000, oltre a IVA e CAP come per legge e in favore dell'avv. Giovanni Lella, quale procuratore anticipatario, per l'ammontare complessivo di £ 1.700.000 oltre a IVA e CAP;
- di porre le suddette spese a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1998, alla voce "Sopravvenienze passive - Insussistenze attive" del Mastro "Oneri straordinari", per quanto attiene le somme dovute a titolo di indennità risarcitoria per mancati riposi e alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi - Spese legali", per quanto attiene le somme liquidate a titolo di spese e competenze legali;
- di riservarsi all'atto del deposito delle sentenze di valutare l'opportunità di promuovere appello avverso le stesse, nonché di liquidare gli importi dovuti a titolo di rivalutazione monetaria e interessi con successivo provvedimento;

IL PRESIDENTE

F/to : (avv. Arturo Masi)

IL SEGRETARIO

F/to : (Semeraro Raffaele)

A. M. A. T.

per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

Del Consiglio di Amministrazione

A. M. A. T.

(Semeraro Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il 26 MAR. 1998

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
(Semerari Raffaele)



N. 7469 / 97 R.G.
N. 6383 Cron.

REPUBBLICA ITALIANA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore dott. S. Borrelli

in funzione di Giudice del lavoro

nella causa di lavoro

TRA

Cotugno Ciro
rapp. e dif. dall'Avv. Racconatore

E

AMAT
rapp. e dif. dall'Avv. Cimaglia

promossa con atto notificato il 21/12/1998 a AMAT convenut
emette il seguente DISPOSITIVO

uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l'AMAT al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di lire 4.476.168 oltre rivalutazione ed interessi sulla somma capitale non rivalutata; 2) condanna, altresì, l'AMAT al pagamento delle spese di lire, che liquida in complessive lire 850.000 di cui lire 400.000 per onorari di studio, da distrarsi in favore dell'avv. Racconatore.
Taranto, 5.3.1998

Il Pretore
S. Borrelli

STUDIO LEGALE
Av. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via G. Falcone sc. B - Tel./Fax 099/8712626
74024 MANDURIA (TA)

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

per il Sig. *COTUGNO* *Ciro*, nato il 13/03/1945, elettivamente domiciliato in Taranto Via Toscana 20 (studio avv. Giuseppe Macri), presso e nello studio dell'avv. A. Maurizio Passiatore che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via Cesare Battisti n.657.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di conducente di linea, matricola 123542.

B - Nel periodo dal 1981 al 1991 gli venne richiesto dalla convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica carenza di personale.

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavorativa ininterrotta per la settimana successiva, andando comunque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento del riposo compensativo .

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella misura che si rileva dai prospetti paga e dal conteggio analitico che costituisce parte integrante del ricorso e che si

COPIA CONFORME

N. Cron. _____ Mod. A
CONTROVERSIA LAVORO
trasferita a
Taranto, T.

13 MAG 1997

Av. A. MAURIZIO PASSIATORE

Vi delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, in quello successivo di esecuzione, ed in quello eventuale di opposizione, conferendoVi ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, quietanzare, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti e rinunciare agli atti del giudizio. Eleggo domicilio nel Vs. studio.

Av. A. MAURIZIO PASSIATORE

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	5683
del 13 MAG 1997	
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

notifica unitamente ad esso.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art.16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ.modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con ricorso gerarchico del 10/12/1991 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di rapporto di lavoro, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art.36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto

indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n.370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n.12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art.27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n.138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art.14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-

bligo del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;

- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familia-

ri e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 30, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma di £. 14.920.563= (ex plurimis: Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinom S.p.a.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambàrin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafresca ed altri C/ A.T.M, confermata con sentenza n.533 del 24/1/1990

del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed altri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n.910 del 30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass. Sez. lavoro n.5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza Cass. Sez. Lavoro n.5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, il ricorrente ut sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al diritto al risarcimento del danno, condannare la società resistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di mancato godimento dei riposi settimanali nel periodo 1981 - 1991, usufruiti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati, la complessiva somma di £. 14.920.563=, come dall'allegato conteggio analitico, o in quella a meglio vista, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale rivalutato;

2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;

3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpello del legale rappresentante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub

a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole " se vero che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'ordine della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo. Ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornaliere operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso gerarchico; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 18/3/1997 ~~Avv. A.M. Passiatore~~

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a se nella sede della sezione lavoro l'udienza di discussione del 5/3/1998 ore 10,00, invitando le parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notificarsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.

Taranto li 9/4/97

Il Pretore
BARRECCI

26

Il Cancelliere

Scull

Copia conforme all'originale

Taranto 14 APR 1951



IL CANCELLIERE

Arturo
ARTURO SAN
ASSISTENTE
CORTE DI APP.
SEZIONE I

ANNO 1981 COTUSNO CIRCO

UNITARIO

MESE M	MARZO	RIPOSO NON GODUTO	3	28.085 =	84.255
"	APRILE	"	5	28.085 =	140.425
"	MAGGIO	"	4	29.200 =	116.800
"	GIUGNO	"	2	29.200 =	58.400
"	LUGLIO	"	3	29.200 =	87.600
"	AGOSTO	"	3	30.551 =	91.653
"	SETTEM.	"	3	30.551 =	91.653
"	OTTOBRE	"	2	30.551 =	61.102
"	NOVEMBRE	"	3	31.268 =	93.804
"	DICEMBRE	"	5	31.268 =	156.340
MESE M	DICEMBRE	"			982.032

ANNO 1982

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	3	31.321 =	62.642
"	FEBBRAIO	"	2	32.037 =	64.074
"	MARZO	"	3	32.037 =	96.111
"	APRILE	"	3	32.037 =	96.111
"	MAGGIO	"	3	32.993 =	98.979
"	GIUGNO	"	3	32.993 =	98.979
"	LUGLIO	"	2	36.103 =	72.206
"	AGOSTO	"	3	37.138 =	111.414
"	SETTEM.	"	2	37.138 =	74.276

UNITARIO

MESE DI OTTOBRE. RIPOSO NON SOLUTO	3	37,138 =	111,414
" NOVEMBRE	3	38,173 =	114,519
MESE DI DICEMBRE	3	38,173 =	114,519
			1,115,244

UNITARIO

ANNO 1983

MESE DI GENNAIO RIPOSO NON SOLUTO	1	39,150 =	39,150
" MARZO	1	40,057 =	40,057
" LUGLIO	1	40,737 =	40,737
" AGOSTO	1	42,019 =	42,019
MESE DI SETTEMBRE	2	42,019 =	84,038
			246,001

UNITARIO

ANNO 1984

MESE DI GENNAIO RIPOSO NON SOLUTO	1	42,699 =	42,699
" FEBBRAIO	1	43,153 =	43,153
			85,852

UNITARIO

ANNO 1985

MESE DI GENNAIO RIPOSO NON SOLUTO	1	45,748 =	45,748
" FEBBRAIO	1	46,202 =	46,202
" MARZO	1	46,202 =	46,202
" MAGGIO	2	47,108 =	94,216
" GIUGNO	1	47,108 =	47,108
MESE DI LUGLIO	2	47,108 =	94,216

MESE DI AGOSTO RIPOSO NON GODUTO	2	50,337 =	100,674
" SETTEH.	2	50,337 =	100,674
" OTTOBRE	1	50,337 =	50,337
" NOVEMBRE	1	50,564 =	50,564
MESE DI DICEMBRE	1	50,564 =	50,564
			726,505

UNITARIO			
ANNO 1986			
MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	1	50,564 =	50,564
" FEBBRAIO	2	50,564 =	101,128
" APRILE	1	50,564 =	50,564
" SETTEH.	1	52,831 =	52,831
MESE DI DICEMBRE	1	53,562 =	53,562
			308,649

UNITARIO			
ANNO 1987			
MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	1	53,562 =	53,562
" FEBBRAIO	2	53,562 =	107,124
" MARZO	3	53,562 =	160,686
" APRILE	3	54,762 =	164,286
" MAGGIO	1	55,450 =	55,450
" GIUGNO	3	55,450 =	166,350
" LUGLIO	3	55,470 =	166,410
MESE DI AGOSTO	2	56,486 =	112,972

UNITARIO

42

MESE DI SETTEMBRE RIPOSO NON SOBUTO

4 56,486 = 225,944

OTTOBRE

4 56,486 = 225,944

NOVEMBRE

5 57,183 = 285,915

MESE DI DICEMBRE

4 57,183 = 228,732

1.953,375

ANNO 1488

UNITARIO

MESE DI GENNAIO RIPOSO NON SOBUTO

5 58,616 = 293,080

FEBBRAIO

3 58,616 = 175,848

MARZO

1 58,616 = 58,616

APRILE

3 58,616 = 175,848

MAGGIO

2 60,850 = 121,700

GIUGNO

4 60,850 = 243,400

LUGLIO

4 60,851 = 243,404

AGOSTO

3 60,851 = 182,553

SETTEMBRE

3 60,851 = 182,553

OTTOBRE

4 60,851 = 243,404

NOVEMBRE

5 61,598 = 307,990

MESE DI DICEMBRE

2 61,598 = 123,196

2.351,592

ANNO 1989		UNITARIO	
MESEM GENNAIO	RIPOSO NON SOGGETTO	2	61.899 = £ 123.798
"	FEBBRAIO	2	61.899 = £ 123.798
"	MARZO	3	61.899 = £ 185.697
"	APRILE	1	61.899 = £ 61.899
"	MAGGIO	2	62.894 = £ 125.788
"	GIUGNO	3	62.894 = £ 188.682
"	LUGLIO	3	62.894 = £ 188.682
"	AUGUSTO	2	63.966 = £ 127.932
"	SETTEMBRE	4	63.966 = £ 255.864
"	OCTOBRE	2	69.838 = £ 139.676
"	NOVEMBRE	3	70.765 = £ 212.295
"	DICEMBRE	3	70.765 = £ 212.295
MESEM GENNAIO			£ 1.946.406

ANNO 1990		UNITARIO	
MESEM GENNAIO	RIPOSO NON SOGGETTO	1	72.013 = £ 72.013
"	FEBBRAIO	2	72.013 = £ 144.026
"	MARZO	3	72.013 = £ 216.039
"	APRILE	4	72.013 = £ 288.052
"	MAGGIO	3	73.179 = £ 219.537
"	GIUGNO	4	73.179 = £ 292.716
"	LUGLIO	2	73.179 = £ 146.358

UNITARIO

MESE M AGOSTO RIPOSO NON SOGGETTO 3 73.179 = £ 2.19.537

" SETTEH. " 3 73.179 = £ 2.19.537

" OTTOBRE " 2 73.179 = £ 146.358

" NOVEMBRE " 3 74.272 = £ 2.22.816

MESE M DICEMBRE " 2 74.272 = £ 148.544

£ 2.335.533

ANNO 1991

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON SOGGETTO 3 76.362 = £ 2.29.086

" FEBBRAIO " 3 76.362 = £ 2.29.086

" MARZO " 3 76.362 = £ 2.29.086

" APRILE " 4 76.362 = £ 305.448

" MAGGIO " 2 77.834 = £ 155.668

" GIUGNO " 4 77.834 = £ 311.336

" LUGLIO " 3 77.834 = £ 233.502

" AGOSTO " 4 78.082 = £ 312.328

" SETTEH. " 4 78.082 = £ 312.328

" OTTOBRE " 3 78.082 = £ 234.246

MESE M NOVEMBRE " 4 79.315 = £ 317.260

£ 2.869.374

RIEPILOSO

ANNO 1981 = £ 982.032

" 1982 = £ 1,115.244

" 1983 = £ 246.001

" 1984 = £ 85.852

" 1985 = £ 726.505

" 1986 = £ 308.649

" 1987 = £ 1,953.375

" 1988 = £ 2,351.592

" 1989 = £ 1,946.406

" 1990 = £ 2,335.533

ANNO 1991 = £ 2,869.374

£ 14,920,563

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.
corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna
a mani

Ufficiale a mani dell'impiegato *Sanara Raffele*
adatto alla Segreteria, incaricato alla ricezione
16 MAG. 1997

JA
3 P
CE
10/10

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LEGGE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

Spett/le

DIREZIONE DI ESERCIZIO

A.M.A.T.

S E D E

Il sottoscritto COTUGNO CIRÒ dipendente di
codesta Azienda, con la qualifica di AUTISTA
con la presente istanza chiede alla S.V. l'accodamento di n° 10 giorni di
ferie della spettanza dell'anno 1997, giusto accordo aziendale vigente,
da usufruire per l'anno 1998.

Taranto li, **22 OTT. 1997**

Paul
M

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	12766
22 OTT. 1997	
Dirigente Area	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Il dipendente

Cotugno Cirò



artello f. b.
M
COPIA

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ricorsi al Magistrato del Lavoro dipendenti vari per mancato godimento riposi settimanali - Resistenza - Mandato difesa all'avv. Olimpia Cimaglia, legale AMAT.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 22 (ventidue) del mese di maggio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visti i ricorsi promossi dai sottoelencati dipendenti, 13 dei quali rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni De Cataldis e n° 15 rappresentati dall'avv. Maurizio Passiatore al fine di ottenere il risarcimento danni, rapportato alla retribuzione di una giornata lavorativa, per il mancato godimento di alcuni riposi settimanali nel corso degli anni pregressi:

- Franco Salvatore	Cosimo	Udienza	03.11.1997;
- Lombardi	Angelo	"	03.11.1997;
- Panettieri	Luigi	"	03.11.1997;
- Convertino	Gennaro	"	07.11.1997;
- Vanzelli	Nunzio	"	07.11.1997;
- Bianco	Vito	"	07.11.1997;
- Passalacqua	Giacomo	"	07.11.1997;
- Candeloro A.	+ 3	"	03.12.1997;
- Conversano	Aldo	"	05.12.1997
- Albanese	Francesco	"	17.12.1997;
- Alfeo	Roberto	"	17.12.1997;
- Palagiano	Angelo	"	17.12.1997;
- Dragone	Vittorio	"	05.03.1998;
- Cotugno	Ciro	"	05.03.1998;
- Cellamare	Vincenzo	"	05.03.1998;
- Salamino	Giuseppe	"	25.03.1998;
- Castellano	Antonio	"	25.03.1998;
- Montemurro	Luigi	"	26.03.1998;
- Dainese	Eugenio	"	26.03.1998;
- Gravile	Franco	"	26.03.1998;
- Pugliese	Egidio	"	26.03.1998;
- Gianni	Salvatore	"	26.03.1998;
- Spina	Giovanni	"	26.03.1998;
- Gigante	Benito	"	02.04.1998;
- Foti	Giuseppe	"	08.04.1998;
- Pellicoro	Giuseppe	"	08.04.1998;
- Mele	Raffaele	"	08.04.1998;
- La Corte	Giulio	"	08.04.1998;

- Atteso che sussistono fondati motivi per resistere ai giudizi de quibus;
- Ritenuto poter affidare l'incarico per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, ff. Capo Area Legale;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- Visto il bilancio preventivo 1997;
- Visto lo Statuto aziendale;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio nelle cause promosse dai dipendenti in premessa elencati, per i motivi in narrativa specificati, affidando il mandato per la

- difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, ff. Capo Area Legale;
- di porre la presuntiva spesa di £ 2.800.000, a titolo di acconto per fondo spese e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1997, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
F/to : (avv. Arturo Masi)

IL SEGRETARIO
F/to : (Semeraro Raffaele)

A. M. A. T.
per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il 22 MAG. 1997

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
(Semerari Raffaele)

Dott. Proc. LORENZO IACOBBI

Via P. Amedeo, 78-Tel. 099/4534498

74100 TARANTO

18 OTT. 1996

1996

SEUR. C.d.A.

DIKEH.
C.A. Pers

DR. C. IMMAGLIA

N. 2038

N. 4704/PG R.G.

N. 8842 CRON.

10977 di Prot.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore di Taranto Dr. Marcello Maggi, in funzione di
giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 4704/PG del ruolo
lavoro, avente per oggetto: pagamento massa vestiario

promossa da

Cristallo

Cristallo Paolo-Generali Aldo-Gambardella Emilio-Schiaffino
Catalio-Rendè Angelo-Bisci Mario-Capogrosso Ippazio-Dimitri
Giuseppe-Dimatteo Mario-Chiti Armido-Capogrosso Cosimo
Antonio-Passalacqua Giacomo-Loparco Domenico-Salinari
Carbone-Atteollino Francesco-Cotugno
..... rapp. ti e difesi dal dr.
proc. L. Iacobbi

ATTORE

contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto - in persona
del suo legale rappresentante pro tempore
..... rapp. e dif. dal dr.
proc. G. Albano

CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 22-4-1994, i ricorrenti
indicati in epigrafe, dipendenti dell'Azienda
Municipalizzata Autotrasporti di Taranto-A.M.A.T., con la
qualifica di autisti, assumendo di non avere ricevuto, da
parte della datrice, per il periodo 1990-1993, il vestiario

da lavoro, giusta art.50 CCNL categoria autoferrotranvieri del 1976, nè di avere adeguato indennizzo economico sostitutivo, chiedevano a questo Pretore, previa declaratoria del proprio diritto a vedersi dotare del vestiario uniforme per gli anni predetti, la condanna dell'A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante, al pagamento in loro favore, a titolo risarcitorio, dell'equivalente di quanto non corrisposto, pari all'85% del costo del vestiario a ciascuno spettante al netto di quanto già liquidato dall'azienda, e quantificato in L.1.700.000 pro-capite, oltre interessi e svalutazione monetaria, e ciò in ottemperanza dell'accordo sindacale intervenuto in data 15-5-1993 tra le OO.SS. e l'Amat; chiedevano inoltre la condanna della datrice al pagamento in loro favore di un ulteriore indennizzo, causa la mancata assegnazione del vestiario uniforme relativo al biennio 1994-95, e delle giacche, cappotti, ed impermeabili relativi al quinquennio 1994-98, assegnazione in loro favore stabilita dal predetto accordo.

Costituendosi l'Amat deduceva che, in ottemperanza della convenzione del 15-5-1993 aveva provveduto a pagare al personale quanto dovuto, ivi compreso il corrispettivo per lo slittamento dei termini di assegnazione del vestiario dal 1992 al 1994 previsto in sede sindacale, e che quindi null'altro questi potevano vantare. Chiedeva pertanto il rigetto dell'avverso ricorso, con vittoria di spese.

Pronunciata ordinanza ex art.423 c.p.c., disposte esibizioni documentali, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa sulle conclusioni dei procuratori costituiti come da dispositivo in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso può trovare accoglimento, per quanto di ragione.

L'art.50 del CCNL 23-7-1976 garantisce il diritto ai dipendenti della azienda che svolgono servizi di autotrasporto di linea, quale l'odierna convenuta, alla fornitura di un "vestiario uniforme obbligatorio" in particolare per il personale viaggiante cui appartengono gli odierni ricorrenti.

Il contratto stabilisce poi per ciascuna tipologia di capo la periodicità di acquisto e sostituzione, ponendone il relativo costo per il 70% a carico dell'azienda e per il 30% a carico del lavoratore.

Non è contestato in causa che l' A.M.A.T. a seguito di accordi integrativi aziendali di maggiore favore per i dipendenti, si sia di fatto accollata l'onere della spesa in ragione dell'85%; così come è pacifico che l'Azienda non abbia fornito ai ricorrenti detto vestiario per gli anni dal 1990 al 1993 (vedi preambolo accordo sindacale del 15-5-1993 recepito dall' A.M.A.T. con delibera della propria commissione amministratrice in data 29-5-1993), corrispondendo loro con la busta paga di settembre 1993, in esecuzione dell'accordo sindacale citato, delle somme pari a £.1.036.147 lorde (importo che l'Amat non ha contestato di avere già corrisposto a ciascuno degli odierni ricorrenti), ritenuto però non soddisfattivo del dovuto.

Infine, l'azienda non ha contestato che i capi spettanti per gli indicati bienni comprendessero specificamente a) un

RETTURA
CIRCON
NOGON

23

cappotto di pelle; b) una divisa invernale ogni due anni; c) una divisa estiva ogni due anni.

Per ovviare alla mancata assegnazione al personale del vestiario, "causata da ritardi burocratici inerenti ai nuovi sistemi di gara per l'aggiudicazione delle forniture" l'Amat e le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipularono in data 15 maggio 1993 un accordo nel quale le parti, dando atto che nei bienni predetti il personale aveva dovuto "sopperire alla carenza di vestiario uniforme con mezzi propri", convenivano tra l'altro, che "l'azienda a titolo di rimborso spese, provvederà a liquidare agli aventi diritto: a) la quota della spesa di propria competenza che avrebbe dovuto sostenere per l'acquisto del vestiario uniforme nei bienni 1990/91, 1992/93; b) un corrispettivo per lo slittamento dei termini per l'assegnazione di giacche di pelle, cappotti ed impermeabili dal 1992 al 1994."

I ricorrenti chiedono pertanto la condanna della datrice al pagamento della *differenza* tra quanto riconosciuto dall'azienda con la dazione della somma di £.1.036.147 lorde, e quanto si assume spettante in base all'effettivo valore di mercato del vestiario non procurato.

La convenuta ha contestato siffatta pretesa deducendo l'idoneità degli importi predetti a soddisfare il credito nascente dall'accordo e richiamando il contenuto della sentenza n. 7336/94 della Corte di Cassazione, secondo la quale la mancata fornitura del vestiario configura una inadempienza contrattuale che legittima una domanda risarcitoria dei lavoratori, sui quali grava l'onere di

provare di avere subito in concreto un pregiudizio economico, sopportando un'usura dei propri abiti in misura superiore alla quota dell'esborso posto a loro carico, onere probatorio che nella specie non sarebbe stato assolto.

Tali argomentazioni della convenuta non possono condividersi. In primo luogo va rilevato che la pronuncia ora citata non si attaglia perfettamente al caso di specie, in cui i lavoratori hanno agito sulla base di un'accordo sindacale, nel corpo del quale le parti davano espressamente atto del fatto che "nei bienni predetti il personale ha dovuto sopperire alla carenza di vestiario

uniforme con mezzi propri" e conseguentemente stabilivano corresponsione ai lavoratori della quota di spesa a carico dell'azienda. Esse così attestavano, quale dato di

fatto e presupposto della convenzione, che il personale avente diritto aveva provveduto interamente con mezzi propri alla spesa del vestiario, con ciò riconoscendo, se non nel *quantum*, (che nell'accordo predetto non veniva direttamente indicato), quantomeno nell'*an* la pretesa di rimborso di spese sostenute dal personale avente diritto, al di fuori della quota di costo di sua pertinenza.

In altri termini nella ipotesi che ci occupa, è contenuto quale *quid pluris* che differenzia la presente fattispecie da quella esaminata da Cass. 7336-94 il riconoscimento, presupposto di fatto dell'accordo richiamato, del compimento da parte dei lavoratori di un esborso almeno pari al costo del vestiario spettante per i due bienni, tanto che ne viene stabilito il rimborso in misura pari al 100% del suo valore.

In ordine al criterio di quantificazione di quanto dovuto in ragione dell'omessa fornitura, sebbene le parti facessero generico riferimento alla "quota della spesa" di competenza dell'azienda che questa "avrebbe dovuto sostenere per l'acquisto del vestiario uniforme nei bienni 1990 e 1991 e 1992/93", rimettendone la quantificazione alle "sedi aziendali competenti", non può affermarsi che nel citato accordo fosse del tutto assente il requisito della determinabilità dell'oggetto della pattuizione ai sensi dell'art.1346 c.civ in modo da determinarne l'invalidità.

INDEBITATA/ Invero, il riferimento alla quota di spesa che l'azienda avrebbe dovuto sopportare per l'acquisto dei capi di vestiario non poteva, data la necessità che l'azienda si procurasse il vestiario uniforme ricorrendo al mercato, e secondo un'interpretazione di buona fede nella logica più confacente al bilanciamento degli interessi delle parti contrapposte (art.1366 c.civ.), che essere effettuato alla quota del prezzo normale o medio di mercato di quello specifico settore merceologico afferente ai capi oggetto di fornitura nei bienni considerati. Senonchè, va osservato che la quantificazione operata dalla convenuta quale emerge dai tabulati in atti e determinata in complessive F.1.036.147 lorde, non appare del tutto adeguata rispetto alla spesa preventivamente da affrontare in caso di regolare attuazione delle forniture.

Dai tabulati prodotti da parte resistente si evince infatti che i valori considerati dall'Amat in sede di liquidazione della somma liquidata nel settembre 1993 corrispondono in

parte(ad es. quanto al costo della cd. divisa invernale determinato in £.251.600) agli importi contenuti nel verbale di aggiudicazione n.8 del 16-11-1993 che la convenuta ha indicato quale parametro del dovuto.Tuttavia il detto verbale di aggiudicazione non può ritenersi sicuro termine di riferimento per la determinazione di quanto dovuto a titolo di rimborso, poichè indica importi considerati al netto di oneri fiscali ,non riguarda l'intero vestiario uniforme da assegnare (in esso non è considerato ad es. l'importo per la cd. divisa estiva ed il cappotto in pelle da corrispondere nel 1992-v. ancora l'accordo del 15-11-1993) e comunque non è comprensivo dell'ulteriore somma richiesta quale corrispettivo dello slittamento dei termini per l'assegnazione delle giacche di pelle,cappotti ed impermeabili dal 1992 al 1994 di cui al punto 5 lett.b) della citata convenzione(difatti raddoppiando l'importo finale indicato nei detti tabulati per il biennio 1990-91, si ottiene una somma pressappoco analoga a quella riconosciuta nel mese di settembre 1993).

Quale razionale parametro di riferimento e verifica della ragionevolezza ed equità della pattuizione deve invece farsi riferimento alla circostanza (risultante da alcune buste paga in atti e comunque non contestata specificamente dall'Amat) che nei mesi da settembre 1991 a gennaio 1992 la convenuta provvede a ritenere dalle retribuzioni dei ricorrenti una somma di £.148.000 ,a titolo di rimborso della quota del 15% della spese per massa vestiario sopportata per il biennio 1988-89, per modo che risulta ragionevole determinare l'importo del 100% della spesa



sostenuta in quegli anni in L.985.680 e il suddetto 85% nella somma di L.838.000. In altri termini, sembra del tutto ragionevole ritenere che negli anni successivi al 1988 l'azienda avrebbe sostenuto un esborso per massa vestiario almeno pari a quello degli anni precedenti.

Non può peraltro considerarsi quale fatto notorio ai sensi dell'art.115 c.p.c. il fenomeno inflattivo rispetto al prezzo dei capi di vestiario, procedendosi alla rivalutazione delle quote annue a debito, così come vorrebbero i ricorrenti; infatti se sono circostanze note quella dell'aumento costante dei prezzi al consumo e della dinamica ascendente dei prezzi della manodopera, è altrettanto noto che in taluni settori o per eccesso di offerta sul mercato, dovuto anche alla proliferazione delle imprese produttrici, ovvero per stagnazione della domanda, il prezzo del prodotto finito può non subire apprezzabili variazioni anche nel corso di alcuni anni; del resto la valutazione del processo inflattivo è sempre il risultato di una valutazione media tra l'incremento di prezzo subito da alcuni beni, che può essere più o meno elevato, e quello subito da altri beni che può essere basso o addirittura nullo. In altri termini la notorietà del processo inflattivo non può essere estesa a settori merceologici particolari, ove occorrerebbero particolari cognizioni tecniche proprie dei medesimi.



Per quanto detto, non essendo tale dinamica ascendente (nello specifico settore relativo alla vendita di capi similari a quelli componenti la cd. massa vestiario) in alcun modo stata comprovata, la somma dovuta per i predetti

bienni, da cui va decurtato il percepito con la busta paga del settembre 1993, pari a L.1.036.147 è quella detta di L.839.000, così ottenendosi il residuo dovuto di L.639.850 per ciascuno degli istanti.

Da quanto detto discende anche che può trovare conferma l'ordinanza ex art.423 c.p.c. resa in favore di alcuni dei ricorrenti (Chiti Armido, Dimatteo Mario, Dimitri Giuseppe, Attollino Francesco, Gambardella Emilio, Scialpi Cataldo, Renò Angelo, Loparco Domenico e Capogrosso Ippazio) in data 23-7-1994, per la restituzione delle somme loro ritenute nel prospetto paga di giugno 1994, quale indebito recupero di quanto già corrisposto nel mese di settembre 1993, pari, come detto, a L.1.036.147.

VENENDO
venendo alla ulteriore domanda relativa al riconoscimento del "corrispettivo per lo slittamento dei termini per l'assegnazione di giacche di pelle, cappotti ed impermeabili dal 1992 al 1994" di cui al punto b del citato accordo, è ragionevole ritenere che le parti intendessero in tal modo "compensare" la quota di usura che i capi di vestiario personali utilizzati in quel biennio a causa del ritardo, avessero subito per la loro utilizzazione nell'esecuzione della prestazione lavorativa in luogo di quelli da fornire da parte della datrice.

Per la determinazione di tale importo può pertanto farsi ragionevole riferimento equitativo al ciclo di usura quinquennale del capo in pelle in dotazione (v. sopra) che le stesse parti considerarono in sede di accordo (vedi punto 3 dello stesso) e, quindi alla quota annua di riduzione del suo valore su tale base temporale, utilizzando quale

Termine di riferimento il prezzo unitario della giacca di pelle, indicato nel "preventivo massa vestiario di aspettanza per il biennio 1988/89" allegato alla delibera n.244 del 28-7-1988 in atti, di £.200.000, ottenendo così una quota annua di £.40.000 e biennale di £.80.000.

Quanto, infine, alla domanda di liquidazione di un indennizzo, causa la mancata assegnazione del vestiario uniforme relativo al biennio 1994-95, e delle giacche, cappotti, ed impermeabili relativi al quinquennio 1994-98, essa non può trovare accoglimento. Poiché tale domanda ha carattere risarcitorio di un danno che si afferma attualmente subito e di cui difetta qualsivoglia

riconoscimento, e dimostrazione possono, questa volta, utilmente richiamarsi i principi di Cass.7336-94.

In tale pronuncia la Corte ha ritenuto, nell'esegesi dell'art.50 CCNL autoferrotranvieri del 1976, che "le parti collettive, nell'addossare una parte del costo dei capi di vestiario a carico del lavoratore, ebbero a determinare una valutazione convenzionale del valore economico attribuibile alla normale usura dell'abbigliamento affrontata dal dipendente in mancanza della fornitura pattuita, sicché "solo ove tale limite fosse in concreto superato il lavoratore potrebbe lamentare un danno risarcibile;....le parti hanno(cioè) voluto fissare.... un valore convenzionale alla normale usura dei diversi capi di vestiario uniforme, e solo se in concreto l'usura del vestiario indossato dai lavoratori in luogo di quello che doveva essere fornito fosse risultata maggiore al grado di usura tenuto presente

in sede di pattuizione collettiva al fine della ripartizione della spesa, solo allora i lavoratori stessi, previa prova del danno in realta' subito, avrebbero potuto vedersi accolta la loro richiesta'' (così testualmente la citata pronuncia).

Siffatta prova del danno subito non può ritenersi raggiunta neppure facendo riferimento al fatto (notorio secondo i ricorrenti ex art. 115-2° co.c.p.c.) per il quale ciascuno in un biennio destina alle necessità del proprio vestiario una certa quota del reddito in misura superiore alle L. 140.000 (che integrano il 15% di costo comunque addebitabile al lavoratore).

L. PRET Seppure tale evenienza sia certamente assai frequente, essa non può però ritenersi ineluttabile nè comunque riportabile al concetto di notorio. Quest'ultimo, derogando al principio dispositivo ed al principio del contraddittorio, e dando luogo a prove non fornite dalle parti e relative a fatti non da esse vagliati e controllati, va inteso in senso rigoroso, ossia come fatto acquisito dalla collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile (Cass. civ. sez. lav., 7 aprile 1992 n. 4223-id. sez. II, 11 maggio 1987 n. 4330) e non può confondersi con la considerazione di un fenomeno non universale sebbene assai diffuso (Cass. 28 novembre 1992 n. 12762).

Tale indubitabilità ed incontestabilità non può ritenersi esistente rispetto all'allegata circostanza, se si considera che la quota di reddito che ciascuno destina al vestiario può essere assai variabile da soggetto a

soggetto, per essere funzione non solo delle propensioni personali, ma anche della quota di reddito destinabile a tale scopo a sua volta variabile in relazione alla misura delle spese rivenienti da altre esigenze (abitative alimentari, di mantenimento del nucleo familiare ecc.), dalla maggiore o minore propensione al risparmio, della disponibilità di capi di vestiario acquistati in precedenza ed il cui ciclo di usura non si completi in un biennio.

In conclusione, la convenuta AMAT va condannata, con applicazione dei criteri sopra indicati, al pagamento in favore di ciascuno degli istanti della complessiva somma di £.719.850, di cui £.639.850 per residuo rimborso spese massa vestiario per i bienni 1990-91 e 1992-93; di cui all'accordo del 15-5-1993 (sicchè la somma complessivamente spettante a tal titolo è data da £. £.1.036.147, già ricevuta con la busta paga di settembre 1993 e perciò non oggetto del presente giudizio, e appunto dalle ulteriori £.639.850, richieste nel presente giudizio, per un totale di £.1.675.997 lorde), e £.80.000, sempre al lordo di ritenute, per corrispettivo per lo slittamento dei termini per l'assegnazione di giacche di pelle, cappotti ed impermeabili dal 1992 al 1994; sulla somma rivalutata ex 429 c.p.c. e 150 disp.att., saranno da computare gli interessi legali dal 15-5-1993 (data che difettando prova del momento in cui fu sostenuta la spesa per il vestiario deve ritenersi razionale utilizzare, giusta il riconoscimento della spesa sostenuta in esso contenuto) al saldo effettivo.



Peraltro tali somme vanno intese al lordo di ritenuta fiscale(sicché legittimamente l'Amat ha provveduto a operarla su quanto già corrisposto),essendo stata ad esse assegnata la funzione di "rimborso di spese"(v. punto 5 dell'accordo del 15-5-1993) sostenute per l'acquisizione del vestiario da utilizzare sul lavoro, da inquadrare tra le "spese inerenti alla produzione del reddito" di cui all'art.48 T.U. imposte dirette, riconducibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito di lavoro dipendente.Ciò trova conferma nel fatto che il vestiario da utilizzare sul luogo di lavoro è funzionale allo svolgimento della prestazione lavorativa e quindi il conseguimento della retribuzione vera e propria,al pari di tutte le spese similari(si pensi ad esempio a quelle rese necessarie dalla necessità di raggiungere quotidianamente il luogo di lavoro con mezzi propri ed ai relativi rimborsi).In altri termini con la dazione in natura del vestiario da utilizzare sul lavoro, il datore si esonera dal rimborsare in moneta gli oneri altrimenti da sostenere da parte del lavoratore per procacciarsi i detti capi di abbigliamento.

In tali limiti la domanda può essere accolta.Le spese di lite,liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza per la quota di due terzi da porsi a carico della convenuta e vanno per il resto compensate; giustifica tale seconda statuizione la parziale infondatezza di alcuni dei capi di domanda avanzati.

Il Pretore, definitivamente pronunciando così provvede: 1) accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e per l'effetto condanna l'A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore di ciascuno dei ricorrenti la somma di L. 719.850 al lordo di ritenute di legge, oltre rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e 150 disp.att. ed interessi legali, con decorrenza dal 15-5-1993 sino al soddisfo; 2) conferma l'ordinanza ex art. 423 c.p.c. in data 23-7-1994 per le somme ivi indicate; 3) condanna la convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti di due terzi delle spese del giudizio, terzi liquidati in complessive L. 3.200.000 di cui L. 1.900.000 per onorario, oltre IVA e CAP, dichiarando la compensazione tra le parti per il residuo. Sentenza esecutiva per legge.

Taranto, 28-2-1996

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dot. Vincenza NOTARNICOLA)

V. Notarnicola

Il Pretore
(Dr. Marcello Maggi)

Marcello Maggi

Depositate in Cancelleria

il 29 MAG 1996

IL CANCELLIERE

1. 20

1

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne
siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere
a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Mini-
stero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali
della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne
siano legalmente richiesti.

Taranto, 3 OTT. 1996 199 _____

~~IL DIRETTORE DI CANCELLERIA~~
Pro (Lucia Paciulli)



E' copia fotostatica in n. facciate conforme
all'originale, che si rilascia in forma esecutiva
a richiesta dell'au Loesbhi

Taranto, 3 OTT. 1996

~~IL DIRETTORE DI CANCELLERIA~~
Pro (Lucia Paciulli)

V.to per autentica 3 OTT. 1996
E' copia a _____



SEZIONE ... UNICO NOTIFILAZIONE

A. ... in atti, io sotto-

scritto ... al sindacato ufficio,

no ... al Sig. A. IAT

in persona del legale rappresentante pro-tempore

avante in ... C. BATTISTI

mediante consegna di ...

mani. del signor delle
Azimelp H. Ernst Markle
eletto del ...
del ...

14 18/10/96

ARTURO BENEDETTA
ASSISTENTE UNICO
CORTE DI APPELLO
SEZIONE MISSIONARIA DI ...



29 FEB. 1996

Taranto, li.....

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)

Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

V. di Protocollo..... Rip.....

Risposta a N..... del.....

Allegati N.....

D I C H I A R A Z I O N E

Il sottoscritto COTUGNO CIRO....., dipendente di
codesta Azienda, con la presente dichiara di aver ritirato
in data odierna, dall'Ufficio Gestione del Personale, il pro
prio libretto Sanitario contenente i risultati della visi-
ta medica effettuata presso la U.S.L. TA/4 - Servizio Igie
ne del Lavoro.-

I N F E D E

Cotugno Cirò

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

Direzione

Taranto, li **27 FEB. 1995**

Corrispondenza interna prot. n° AP/170

Oggetto : riscontro ricorso gerarchico

All'agente

Sig. COTUGNO Ciro

Via N. Parabita, 39

74020 MONTEIASI

Si riscontra il ricorso gerarchico inoltrato dalla S.V. in data 30/01/1995 avente ad oggetto tempi accessori e pause, per significarvi quanto segue, oltre a quanto già illustrato alla vs. Organizzazione Sindacale ed all'Ufficio provinciale del Lavoro.

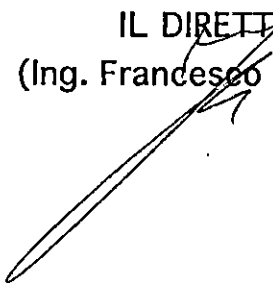
Il contratto integrativo aziendale 1988-90 (v. punto 3.1.4) ha quantificato i tempi accessori e, lasciando invariati i tempi accessori allora in vigore, ha inoltre monetizzato come recupero gli eventuali tempi aggiuntivi, con conseguenti erogazioni economiche al personale.

I tempi accessori, pertanto, non solo sono già compresi nei turni attuali, ma qualsiasi altra rivendicazione è del tutto fuori luogo.

L'eventuale rivisitazione (con variazioni in più o in meno) dei tempi accessori esistenti avverrà, se necessario, in sede di ristrutturazione generale del servizio e del programma di esercizio che comportino una rielaborazione totale dei turni di guida.

Il ricorso pertanto è respinto.

IL DIRETTORE
(Ing. Francesco Lucibello)



647

30 GEN. 1995

N. 1266 di Prot.

Spett.le Azienda A.M.A.T.

RICORSO GERARCHICO

Il sottoscritto COTUGNO CIRIO
dipendente di Codesta Azienda con qualifica di CONDUcente
a norma dell'art.10 e successive modificazioni del R.D. 8.1.1931
n.148, inoltra ricorso gerarchico per il mancato riconoscimento
dei tempi accessori e delle pause all'interno dell'orario di
guida, così come previsto e disciplinato dalla legge, nonché
dalla contrattazione nazionale di categoria.
Tale mancanza genera, nei riguardi del sottoscritto, gravi disagi
di natura psico-fisica che, inevitabilmente, si ripercuotono
anche sull'utenza.
Il presente ricorso viene, al sottoscritto, proposto dall'O.S.
CISNAL la quale ha già espletato ogni tentativo per un bonario
componimento della vertenza.
Si fa presente che in caso di non ottemperanza a quanto
richiesto, trascorsi i termini di legge, il sottoscritto farà
valere i suoi diritti in sede giudiziaria con la richiesta di
quanto dovutogli.
Il presente reclamo vale anche come atto interruttivo della
prescrizione.

Taranto,

F I R M A



Il sottoscritto superiore gerarchico _____

dichiara di aver ricevuto il presente ricorso in data _____

F I R M A



29 NOV. 1994
Taranto, B.....

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

All'agente

Sig. COTUGNO Ciro

N. di Protocollo AP/2221 Rip.....

Risposta a N..... del.....

Allegati N.....

e, p.c.	Al Dirigente Amministrativo
" "	Al Dirigente Tecnico
" "	Al Capo Area Contabilità
" "	Al Capo Area Personale
" "	Al Capo Area Movimento

S E D E

OGGETTO: Attribuzioni mansioni.

Si comunica alla S.V. che dal 1/12/1994 al 31/12/1994 andrete a svolgere le mansioni di Verificatore Titoli di Viaggio.

Gli Uffici che leggono in copia disporranno per quanto di competenza.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE D'ESERCIZIO

674



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, **27 SET. 1994**

All'agente

Sig. COTUGNO Ciro

N. di Protocollo AP/2062 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

S E D E

OGGETTO : Ricorso gerarchico per rimborso bollo patente.-

Visto il ricorso gerarchico inoltrato ai sensi dell'art. 10 del R.D.n.148/31 e successive modificazioni, al fine di ottenere il rimborso per la vidimazione della patente di guida per l'anno in corso, si comunica alla S.V. che la Commissione Amministratrice con deliberazione n.163 del 27/06 u.s. ha autorizzato il suddetto rimborso nei confronti degli aventi diritto.

Pertanto, ad avvenuta esecutività della deliberazione de qua, l'ufficio preposto provvederà tempestivamente al relativo rimborso.

Distinti saluti.

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTO. TRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO**

Spett.le Azienda AMAT

AMAT - TARANTO
14.09.94 008843
SEGRETERIA GENERALE

RICORSO GERARCHICO

Il sottoscritto COTUGNO CIRO.....
dipendente di Codesta Azienda con qualifica di CONDUCEATE.....
a norma dell'art.10 e successive modificazioni del R.D. 8.1.1931
n.148, inoltra ricorso gerarchico per la mancata attivazione
delle strutture esistenti presso i nuovi capolinea CEP-
COSTANTINOPOLI-CASTROGIOVANNI. Il mancato utilizzo di tali
strutture, atte in primo luogo all'espletamento di funzioni
igienico-sanitarie, reca giornalmente al sottoscritto gravi ed
inammissibili disagi e di natura fisiologica e di natura
logistica.

Il sottoscritto chiede, pertanto, che Codesta Azienda provveda
immediatamente ad attivare le suindicate strutture e, nelle more,
corrisponda al sottoscritto, per i notevoli disagi subiti, un
indennizzo giornaliero con decorrenza 21.4.94 sino all'effettivo
soddisfo.

Si fa presente che in caso di non ottemperanza a quanto
richiesto, trascorsi i termini di legge, il sottoscritto farà
valere i suoi diritti in sede giudiziaria.

Il presente reclamo vale anche come atto interruttivo della
prescrizione.

Taranto,

F I R M A

Cotugno Ciro

Il sottoscritto superiore gerarchico _____

dichiara di aver ricevuto il presente ricorso in data _____

F I R M A

674

AMAT - TARANTO
17.09.94 008931
SEGRETERIA GENERALE

Spett.le Azienda A.M.A.T.

RICORSO GERARCHICO

Io sottoscritto COTUANO CIRO
 dipendente di Codesta Azienda con qualifica di CONDOCCANTE.....
 a norma dell'art.10 e successive modificazioni del R.D. 8.1.1931
 n.148, inoltre ricorso gerarchico per la mancata corresponsione
 del rimborso bollo patente. Tale rimborso, puntualmente erogato
 da Codesta Amministrazione negli anni passati, è divenuto per
 consuetudine consolidata, diritto acquisito da parte del
 sottoscritto il quale ha già provveduto, tramite anche
 l'intervento dell'O.S. CISNAL con nota del 12.5.94 prot.n.29/94,
 a chiedere chiarimenti in merito senza ottenere risposta.
 Faccio presente che in caso di non ottemperanza a quanto
 richiesto, trascorsi i termini di legge, farò valere i miei
 diritti in sede giudiziaria con la richiesta di quanto dovutomi
 con la maggiorazione del danno per svalutazione monetaria e degli
 interessi come per legge.
 Il presente reclamo vale anche come atto interruttivo della
 prescrizione.

Taranto,

FIRMA

Cotugno Ciro

Il sottoscritto superiore gerarchico _____

dichiara di aver ricevuto il presente ricorso in data 14 SET. 1994

677



FIRMA



Taranto, - 5 FEB. 1994

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

N. di protocollo **510/UP/94** Rif.

Risposta a N. del

Allegati N.

ALL'AGENTE
SIG. COTUGNO CIRC
VIA SILVIO PELLICO 39
74020 MONTEIASI

RACCOMANDATA A.R.

LA CORTE DI CASSAZIONE, PRONUNCIANDOSI DEFINITIVAMENTE SULLA NOTA CONTROVERSIA RIGUARDANTE LA INCLUSIONE O MENO DELLA CONTINGENZA NELLA BASE PER IL CALCOLO DELLA QUOTA ORARIA DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE EFFETTUATE NEL TRIENNIO 1986/88, HA RIGETTATO I RICORSI PROPOSTI DAI DIPENDENTI ED HA ACCOLTO LA TESI SOSTENUTA DALLA DIFESA DI QUESTA AZIENDA, SECONDO LA QUALE LA QUOTA ORARIA DEL LAVORO STRAORDINARIO ANDAVA DETERMINATA CON LA ESCLUSIONE DELLA CONTINGENZA IN QUESTIONE.

IN VIRTU' DELLA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE, TENENDO CONTO DEL TIPO DI RATEAZIONE DA VOI SCELTO, QUESTA AZIENDA, COME E' GIA' A VS CONOSCENZA, HA INIZIATO, A PARTIRE DALLE COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 1993, IL RECUPERO DELLA SOMMA DI L. 1.492.894, A SUO TEMPO DA VOI PERCEPITA PER IL TITOLO DI CUI SOPRA, PER LA QUALE AVETE SOTTOSCRITTO E RILASCIATO APPOSITA QUIETANZA, OLTRE ALLA SOMMA DI L. 475.860, PER INTERESSI AL TASSO LEGALE, PER UN TOTALE DI L. 1.968.754.

SU PARTE DELLA CITATA SOMMA, PRECISAMENTE SU L. 1.323.085, E' STATA OPERATA, CON L'APPLICAZIONE DELL'ALICUOTA A TASSAZIONE SEPARATA DEL 22,370%, UNA RITENUTA IRPEF DI L. 295.974. POICHE' LE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA TRIBUTARIA ATTUALMENTE VIGENTI NON CONSENTONO ALL'AZIENDA NE' IL RECUPERO, PER CONTO DEI LAVORATORI, DELLA SUDDETTA IMPOSTA, NE' LA COMPENSAZIONE DELLA STESSA CON LE RITENUTE FISCALI MENSILI, LA SOMMA DI LIRE 295.974, A SUO TEMPO TRATTENUTA E VERSATA A TITOLO DI IRPEF DA QUESTA AZIENDA, DOVRA' ESSERE RECUPERATA DIRETTAMENTE DA VOI, INOLTRANDO COMANDA DI RIMBORSO, IN DUPLICE COPIA, AI SENSI DELL'ART. 16, 6' COMMA DEL D.P.R. 26/OCTOBRE/1972 N. 636, ALL'INTENDENZA DI FINANZA DI TARANTO ENTRO E NON OLTRE LA DATA DEL 27/MAGGIO/1994.

ALL'UCPO, AL FINE DI SEMPLIFICARE GLI ADEMPIMENTI DI VOSTRA COMPETENZA, SI ALLEGANO LE ISTANZE DI RIMBORSO DA INOLTARE, PREVIA SOTTOSCRIZIONE, AL SUDDETTO UFFICIO FINANZIARIO, RICHIAMANDO ALTRESI' LA VOSTRA ATTENZIONE SULLA NECESSITA', NEL CASO DOVESSE DECORRERE NOVANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE SENZA CHE SIA GIUNTO RISCONTRO POSITIVO DAL SUDDETTO UFFICIO, DI PROPORRE TEMPESTIVAMENTE RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TARANTO.

NELLA SUDDETTA EVENTUALITA' I COMPETENTI UFFICI DI QUESTA AZIENDA SI RENDERANNO DISPONIBILI A DARE LE OPPORTUNE INDICAZIONI PER L'ISTRUZIONE DELLA RELATIVA PRATICA.

A. M. A. T.
IL DIRETTORE DELL'ESERCIZIO

A.R. AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

☐ Raccomandata ☐ Vaglia

N.

☐ Assicurata ☐ Pacco

di L.

Spedito il **- 9 FEB. 1994** dall'Ufficio di

indirizzato a **Al Signor COTUGNO Ciro**

Via S. Pellico 39 74020 MONTEIASI

da compilare
a cura del mittente

Dichiaro di aver ricevuto
riscosso quanto suindicato il

Firma dell'incaricato
della distribuzione e del pagamento

Firma

Bollo dell'Ufficio
di distribuzione o di pagamento



510



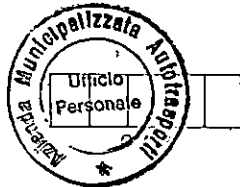
AMMINISTRAZIONE

P. T.

**AVVISO DI RICEVIMENTO
O DI RISCOSSIONE**

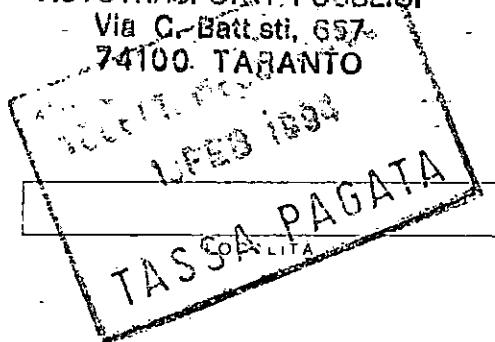
DA RESTITUIRE A:

N. B. - Il mittente è pregato di
apportare chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste



**A. M. A. T.
AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI**

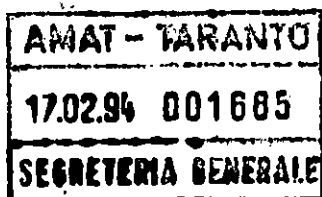
**Via G. Battisti, 657
74100 TARANTO**



SIGLA PROV

50

SPETT.LE DIREZIONE DI ESERCIZIO



= A. M. A. T. =

S E D E

Il sottoscritto COTUGNO Ciro, dipendente di questa Azienda, con la presente comunica a codesta Spett.le Direzione di Esercizio che dal giorno 17.02.1994 ha trasferito il proprio domicilio:

- da via S. Pellico 39 MONTEIASI
- a via N. PARABITA n. 39 MONTEIASI .-

Tanto deve, con l'occasione invia distinti saluti.

Taranto, 17/02/1994.-

L'AGENTE

Cotugno Ciro

**CERTIFICATO
DI
RESIDENZA**



COMUNE DI MONTEIASI
PROVINCIA DI TARANTO

Mod. 7

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

N. R.C.

Vista la Legge 24-12-1954, n. 1228;

Visti gli artt. 33 e 35 del relativo Regolamento di esecuzione approvato
con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;

CERTIFICA

che

In carta libera per uso
amministrativo
e comunque per
quelli previsti dalla
legge in esenzione
dal bollo

IS COTUGNO Ciro 1945
p at. Giovanni mat. Matichocchia Maria
n . a Monteiasi ol 13.3.1945 (37 I A)
cg t. Minetola Francesca Irene
a S.Giorgio I. il 4.12.1971 (72 II A)
r es . dal 19.7.1982 (ri 33) da S.G.J.
via Parabita 39
A u tista

È RESIDENTE IN QUESTO COMUNE in Via e numero sopra indicati.

17 FEB. 1994

addl



L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

IL COMPILATORE

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE HA VALIDITÀ 3 MESI DA OGGI
(art. 33, terzo comma del Reg.)



Codice Fiscale N. 00146330733

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

VIA C. BATTISTI, 857 - TEL. (099) 791451 (N. 5 LINEE URBANE)

★ 6 GEN. 1992

74100 Taranto,

N. di protocollo 22/UP/92 Rif.

Risposta a N. del

Allegati N.

All'agente

Sig. COTUGNO **Ciro**

e, p.c. (*)

S. E D E

OGGETTO: Attribuzione della qualifica di Agente di Movimento

- livello 5°.-

Le comunico che ai sensi e per gli effetti dell'Accordo Nazionale del 13/5/1987 all.A), a decorrere dal 1°/gennaio/1992 é inquadrata nella qualifica di Agente di Movimento livello 5°.-

Distinti saluti.

DIREZIONE DI ESERCIZIO A.M.A.T.

I REGGENTE

Giuseppe GERBANTE

- (*)-Al Capo Area Movimento
Al Dirigente Reparto Amm/ve
Al Funzionario Principale C.E.D.
Al Capo Ufficio Turni e Programm.
Al Capo Ufficio Retribuzioni
All'Ufficio Presenza

S E D E

AG/



Codice Fiscale N. 0014633 073 3

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, **- 5 OTT. 1990**

N. di protocollo Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

D I C H I A R A Z I O N E

Con la presente dichiaro di aver ricevuto dallo
Ufficio Personale, il libretto di rischio e sanitario
relativo alla visita medica periodica effettuata pres
so la U.S.L. TA/4.-

L'agente

Cotugno Lino



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, **11 GEN. 1989**

All'Agente

Sig. COTUGNO Ciro

N. di protocollo 115/UP/89 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

S E D E

OGGETTO: Attribuzione del nuovo livello e qualifica a norma della
Legge 12/7/1988, n° 270.-

Le comunichiamo che " ai sensi e per gli effetti del-
l'Accordo Nazionale 13/5/1987 - All. B) " Norme di prima appli-
cazione e norme transitorie del nuovo inquadramento del persona-
le addetto ai pubblici servizi di trasporto di cui all'Accordo
Nazionale 20/6/1986", nonché degli Accordi Nazionali 29/6 e 13/
7/1988, a decorrere dal 1°/gennaio/1989, Le sono attribuiti il
nuovo livello 6° e la qualifica di conducente di linea.

Ai sensi e per gli effetti degli Accordi Nazionali 29/6 e
13/7/1988, la Sua retribuzione sarà determinata, anche in rela-
zione al " 3° elemento salariale" negli importi fissati dai suc-
citati accordi, tenuto conto delle intese che interverranno fra
le parti stipulanti in sede di rinnovo del C.C.N.L. di catego-
ria.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIR. ETTORIO DI ESERCIZIO
(Ing. Siro CAVALLIERE)

AG/

AMAT-TARANTO	
01458	25 11 87
SEGRETERIA GENERALE	

TARANTO 23/2/87

P. M. P.

Il sottoscritto, Colugno Lino, dipendente di questa Azienda "A.M.A.T." dal 28-7-73, chiedo a codesta Azienda, di lavorare nel servizio di riserata notturna, per motivi di malattia "prostatiti", che durante il lavoro, con una temperatura molto alta, ho dei problemi gravi, che non guariscono. Pregandovi di accettare le mie condizioni di salute.

"cordiali Saluti"

uff. p. 22 Colugno Lino
 A



23 FEB. 1987

74100 Taranto,

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. (N. 5 LINEE URBANE)

Tel. 391451-

N. di protocollo Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

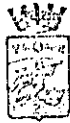
D I C H I A R A Z I O N E

Con la presente dichiaro di aver ricevuto dallo
Ufficio Personale, il libretto di rischio e sanitario
relativo alla visita medica periodica effettuata pres
so la U.S.L./TA 4 .-

L' agente

Cotroneo Ciri

2



Codice Fiscale N. 0014633 073 3

21 OTT. 1986

7410Q Taranto,

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657, - TEL. 391451 (N. 5 LINEE URBANE).

Tel. 391451

N. di protocollo 870/UP/86 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

All'agente

Sig. COTUGNO Ciro

S E D E

OGGETTO: comunicazione.

Riscontriamo la Vs/ del 20/9/86 ,per comunicare di non poter accogliere la richiesta in essa contenuta, inoltre, qualora la S.V. è in condizioni di salute tali da non poter attendere al servizio e quindi necessita di riposo, potrà usufruire della malattia.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Silvio CAVALIERE)

AG/

h

COTUGNO - TARANTO	
08730	22 IX 86
SEGRETERIA GENERALE	

SPETT/LE

DIREZIONE DI ESERCIZIO A.M.A.T.

S E D E

Per up

Il sottoscritto, COTUGNO Ciro dipendente di codesta Azienda con la qualifica di conducente di linea, con la presente chiede cortesemente alla S.V. di essere esonerato per un periodo di trenta giorno dalle mansioni inerenti alla propria qualifica essendo affetto da "prostatite cronica" che non gli consente di svolgere esaurientemente le mansioni relative alla propria qualifica; ciò a norma delle premesse del Regolamento Aziendale vigente.

All'uopo allega alla presente il certificato medico dove si attesta quanto dichiarato.

Sperando in un positivo accoglimento della presente coglie l'occasione per inviare distinti saluti.

Taranto, 20/9/1986.

Con Osservanza

Cotugno Ciro

All.n.2

2. f. A. 26. 27
 a. ~~disponibile~~
 ipofibrinogenemia e
 ipercoagulabilità

de hanno brucianti
 di salute possono
 unfinire della
 malattia.

ATP

18.9.86

Carissimo che il -/ Esterjano
Oss. e. effetto da fronte
crescita : E' sempre
continuare l'attività di
attività di attività.

Luca

CONTROLLI SUCCESSIVI

UNITA' SANITARIA LOCALE LECCE / 1
Presidio: Ospedale «V. Fazzi» - Lecce

Reparto di Urologia

Primario: Prof. A. CIVINO

Sig

Cotugno
Dirio

Data d'ingresso

18.2.84

Data d'uscita

19.2.84

Ricovero N.

147165

Il presente tesserino dovrà essere conservato dal paziente per essere esibito al Medico curante ed in occasione di ulteriori ricoveri.

Diagnosi Metaprostetite in soffio
neurostomica -

Interventi

Esami praticati di routine, urologica,
lampade urinarie dopo intervento
prostatico -

Esito Migliorato

Indirizzo terapeutico

- Tetracene 1cp. x 3 el. 10 x 5 pp.
poi amare 100 2cp. x 2
el. 10 x 20 pp.
- Ausidine 1cp. la sera x 10 pp.

Proposte Controllo fra 30 pp.

IL PRIMARIO
M. B. B.

74100 Taranto, 13 GIU 1986AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 3 LINEE URBANE)

N. di protocollo Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

D I C H I A R A Z I O N E

Con la presente dichiaro di aver ricevuto dall'Ufficio Personale, una busta chiusa contenente il proprio libretto di rischio e sanitario relativo alla visita periodica effettuata presso la USL/TA4.

L'Agente

Petrone Lino

Provincia di.....Taranto.....

Comune di.....Taranto.....

Ricevuta che l'autorità di pubblica sicurezza deve restituire alla persona che presenta la denuncia

Si dichiara che la DittaA.M.A.T. con sede inTaranto.....

ha presentato al sottoscritto il giorno 20 del mese di luglio 19 84 denuncia di un infortunio occorso a n. 1 persone

(Cognome e Nome)COTUGNOCiro Via S. Pellico 39 Monteiasi-.....

il giorno 17 del mese di luglio 19 84 nel Comune diTaranto.....

Firma dell'autorità che riceve la denuncia

Az. P. S.



Parte che l'autorità di pubblica sicurezza deve restituire alla persona che presenta la denuncia

90-1 - flp. INAIL 20x33 - 1.000.000 - 9-77

SPETT.LE DIREZIONE DI ESERCIZIO

= A. M. A. T. =

TARANTO
09.08.1982
N° 4094/82 di PROT.

S E D E

Il sottoscritto COTUGNO Ciro, dipendente di questa Azienda, con la presente comunica a codesta Spett.le Direzione di Esercizio che dal giorno 9/8/1982 ha trasferito il proprio domicilio:

- da via Lece - n. 91 - San Giorgio Lomello
- a via S. Felice, n. 39 - Montebianco..

Tanto deve, con l'occasione invia distinti saluti.

Taranto, 9/8/82

L'AGENTE

Cotugno Ciro

R
677

**CERTIFICATO
DI
RESIDENZA**



COMUNE DI MONTEIASI

PROVINCIA DI TARANTO

UFFICIO ANAGRAFE

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

N. R.C.

In base alle risultanze dell'anagrafe della popolazione residente

CERTIFICA

che

In carta libera per
uso amministrativo
e comunque per quelli
previsti dalla legge
in esenzione dal bollo

C F COTUGNO Ciro

1945

n . a Monteiasi ol 13.3.1945 (37 I A)
cg t. Minetola Francesca Irene
a S.Giorgio I. il 4.12.1971 (72 II A)
r es . dal 19.7.1982 (ri 33) da S.G.J.
via Pellico 39
A u tista

E' RESIDENTE IN QUESTO COMUNE

in carta libera / legale

5 AGO. 1982

IL COMPLETATORE

Dalla Residenza Comunale, addi

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE





AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
Tel. 34101 (N. 3 linee urbane)

74100 Taranto, 13/dicembre/1979

All'agente

Sig. COTUGNO Ciro

N. di protocollo 1964/UP/71 Rip.
Risposta a N. del
Allegati n.

RACCOMANDATA

S E D E

OGGETTO: Attribuzione della qualifica e livello a norma della legge
1/2/1978, n.30.-

Questa Direzione di Esercizio

- Vista la legge 1/2/1978, n.30;
- Vista la classificazione di questa Azienda nel tipo A;
- Vista la tabella aziendale delle qualifiche divenuta definitiva;
- Vista la Vs/qualifica in atto Autista di linea
classe 7b - Da;

Comunica che alla S.V. è attribuita la nuova qualifica
di Conducente di linea livello 7^
a datare dal 1/1/1978.

Resta salva la facoltà della S.V. di adire la Magistratura ordinaria o amministrativa competente, ai sensi dell'art.10 del R.D.8/1/1931, n.148, qualora ritenga che la qualifica assegnata non sia quella spettantegli.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

2A/

Provincia di **TARANTO**

Comune di **TARANTO**

Ricevuta che l'autorità di pubblica sicurezza deve restituire alla persona che presenta la denuncia

Si dichiara che la Ditta **A.M.A.T.** con sede in **C. Battisti 657 Taranto**

ha presentato al sottoscritto il giorno **14** del mese di **dicembre** 19 **79** denuncia di un infortunio occorso a n. **1** persone

(cognome e nome) **COTUGNO Ciro Via Lecce 91 74027 S. Giorgio I. (Ta)**

il giorno **18** del mese di **luglio** 19**79** nel Comune di **TARANTO**

Firma dell'autorità che riceve la denuncia



Parte che l'autorità di pubblica sicurezza deve restituire alla persona che presenta la denuncia

A R R E T R A T I A P P L I C A Z I O N E

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE 5 FEBBRAIO 1979

(in vigore dal 1° gennaio 1979)

MESE	COMPETENZE ACCESSORIE			STRAORDINARIO		STRAORDINARIO FESTIVO	MALATTIA	
	gg. effett. presenza	gg. ind. categ.	ore A. U.	feriale	maggioraz. notturna		ind. categ.	straordinario
Gennaio	26	29	172,50	35	12	14	0,50	0,50
Febbraio								
	x	x	x	x	x			
	1.450 =	400 =	100 =	178 =	16 =	194 x	x	x
	37.720	11.600	17250	6.230	192			
						=	400 =	72 =
	TOTALE			TOTALE		TOTALE	TOTALE	TOTALE
	E. 66.550			E. 6.422		E. 2.716	E. 200	E. 38
	CODICE			CODICE		CODICE	CODICE	CODICE
	n° 161			n° 164		n° 165	n° 163	n° 166

CORRISPOSTI CON LE COMPETENZE DI --- APR. 1979

L'UFFICIO RETRIBUZIONI

A. M. A. T.

RICALCOLO AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
SULL'AMMONTARE CONVENZIONALE DI £. 50.000 (Acc. Naz. 13/7/1978)

Arretrati dal 1/1/1978 al 30/6/1978

Settore n. h

AGENTE: Colugno Gino

Scatti n. 2 = Percent. 10 %

Aliquota media IRPEF 16,73 %

1235 h 2

	GG. Presenza		STRAORDINARIO				GG. MALATTIA	
	Paga	Feriale	Nott.	Festivo	<u>14/ma</u>		Paga	Straord.
Gennaio								
Febbraio								
Marzo								
Aprile								
Maggio								
Giugno								
14/ma								
	<u>179</u> x	<u>222</u> x	<u>1015</u> x	<u>208</u> x	<u>30</u> x	<u>//</u> x	<u>//</u> x	
Differenze £.	<u>167</u> =	<u>28</u> =	<u>2</u> =	<u>31</u> =	<u>167</u> =	=	=	=
		<u>6.216</u> + <u>203</u>				<u>//</u>	<u>//</u>	
	<u>29.893</u>	£. <u>6.419</u>		£. <u>6.448</u>	<u>5.010</u>			

169 173 174 177

CORRISPOSTI CON LE COMPETENZE DI - GEN. 1979

677



L'UFFICIO RETRIBUZIONI

Taranto,

Agente

Costantino Lino

A R R E T R A T I

(Accordo Nazionale 23 Luglio 1976 in vigore dal 1° Gennaio 1976)

AUMENTO DI £. 15.000 MENSILI - " E.D.R. " - PER TUTTE LE CATEGORIE

DIFFERENZE :

	gg. Paga	E.D.R. su straord.
GENNAIO	14143	63
FEBBRAIO	14143	62
MARZO	14143	64,5
APRILE		
MAGGIO		
GIUGNO		

14/ ma

91929

x

26143

-

£. 118072

£. 22846

Cod. 43

Cod. 47

CORRISPOSTI CON LE COMPETENZE DI

L'UFFICIO RETRIBUZIONI

677

14,26

6/Novembre/1973

LL'Agente

Sig. COTUGNO Ciro

e.p.c. (*)

S E D E

268.08.74
ASSUNZIONE.-

Si comunica alla S.V. che con effetto dal 28/Luglio/1973 è assunta in prova alle dipendenze di questa Azienda con la qualifica di autista di linea cat. Da classe 7bis ai sensi dell'art. 13 dell'All. A) al R.D.L. 8/1/1931, n. 148.-
Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
(D. DIRETTORE DI SERVIZIO
(Dr. Ing. ANTONIO ABBATANGELO)

(*) - Al Direttore Amm/vo
- Al Reparto Movimento

S E D E

[Handwritten signature]

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Ufficio del lavoro e della Massima Occupazione di TA

UFFICIO DI COLLOCAMENTO DI TA

N° 38

Alla Ditta

AMAT

Indirizzo

TA

All' I. N. A. I. L. - I. N. A. M. - I. N. P. S.

Sede di

TA

Con riferimento alla richiesta nomiativa N. 28.7. del 1973
si avviano i sottoelati lavoratori:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Num. libretto di lavoro	Qualifica (1)
1	PIGNATALE Francesco	10728	ARTISTA - BUS
2	CURCI Domenico	125	"
3	BUECOLIERO Giampaolo	370	"
4	COTUGNO Ciro	614	"

Attività economica dell'azienda

(9806302) Rich. 44 del 1970 Ist. Poligraf. St. S.

alle condizioni C.V.

TA li 28 LUG. 1973 19
(timbro)

L COLLOCATORE

(1) Per gli apprendisti indicare anche il mestiere di apprendimento.

COMUNE DI **MONTEIASI**PROVINCIA DI **TARANTO**UFFICIO DELLO STATO CIVILEESTRATTO - RIASSUNTO DAL REGISTRO DEGLI ATTI DI NASCITA

Nel registro degli ATTI DI NASCITA di questo Comune dell'anno 1945

Volume = Parte I Serie A trovasi iscritto un atto portanteil N. 37 dal quale risulta che in questo Comune, nella casa posta inVia Borgo, al N. 44, ilgiorno tredecì del mese di marzodell'anno millemovecentoquarantacinque alle ore 9è nato COTUGNO CROANNOTAZIONI

La persona cui l'atto si riferisce ha contratto matrimonio con

il Micetola Francesca in S. Giorgio Tomico
4.12.1941 (Atto N. 72 Parte II Serie A)Si rilascia a richiesta di parteamministrativo, e, comunque,
per gli usi nei quali la leg-
ge non prescrive il bollo.**MONTEIASI**

Il Compilatore Responsabile

Ally

L'Ufficiale dello Stato Civile

30.7.1945
Ricciardi



COMUNE di S. GIORGIO JONICO

PROVINCIA DI TARANTO

UFFICIO ANAGRAFE

CERTIFICATO DI RESIDENZA

N. 3638

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

CERTIFICA

che COTUGNO CIRO
nat. a MONTEIASI
il giorno 13.3.1945 (Atto N.37 P.I. S.A.)
si trova iscritto dal 5.5.1973
nella scheda anagrafica della popolazione residente di questo
Comune con abitazione in Via Lecce n.62

Il presente si rilascia a richiesta di parte

in carta libera per uso consentito

dalla Residenza Municipale, li 30. 7. 1973



L'Ufficiale d'Anagrafe

[Signature]

N. 3638

COMUNE DI S. GIORGIO JONICO

PROVINCIA DI TARANTO

CERTIFICATO DI CITTADINANZA

SI CERTIFICA

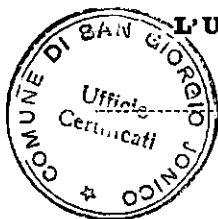
che COTUGNO CIRO

nato a MONTETASI il 13. 3. 1945

domiciliato e residente in questo Comune è, a norma del vigente Codice Civile, **cittadino italiano.**

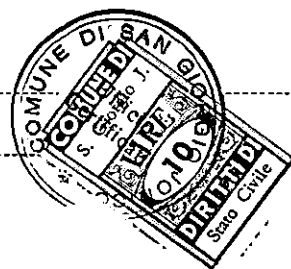
Rilasciato in carta libera per CONSENTITO

Addì 30. 7. 197 3



L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a horizontal dotted line.



3638



COMUNE DI S.GIORGIO JONICO

PROVINCIA DI TARANTO

CERTIFICATO DI BUONA CONDOTTA

Il Sindaco del Comune suddetto

CERTIFICA

che il Sig. COTUGNO CIRO

nato a MONTEIASI e dimorante in questo
Comune dal 5. 5. 1973 ad oggi ha sempre serbato

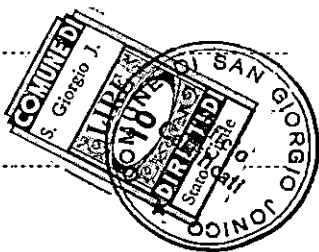
BUONA CONDOTTA

Si rilascia il presente a richiesta di parte

per uso consentito

S. Giorgio Jonico, li 30. 7. 1973

IL COMPILATORE RESPONSABILE



IL SINDACO

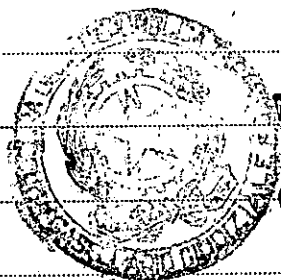
CASELLARIO GIUDIZIALE

CERTIFICATO GENERALE

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto

Al nome di Dotuguo Erra
nato il 13-3-1945 in Monteiasi
Provincia di Taranto
sulla richiesta di Dotuguo
per uso loro

Si attesta che in questo Casellario Giudiziale risulta :



NULLA

TARANTO 27 LUG. 1973

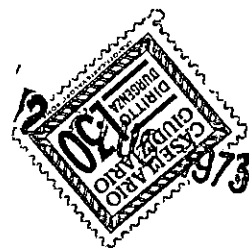
IL SEGRETARIO

(Antonio IACOVELLI)

N. _____ Reg. _____

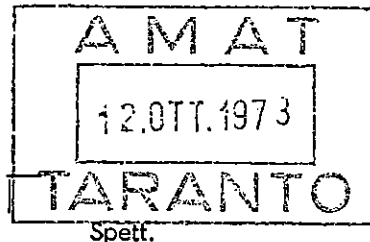
IL SEGRETARIO

10510



E. N. P. I.
ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI
ISTITUTO DI MEDICINA INDUSTRIALE

della Sede di **TARANTO**



N. hohh/43 di Prot.

Num. accettazione _____

Prot. N. 8810

Data 17 SET. 1973

AMAT

Si comunica che il Sig. COTUGNO Ciro sottoposto il 25-7-73
marito il 13-3-945 presso questo Istituto ☒ a:
codesta Azienda ☐

Visita assunzione ☒ Visita preventiva ☐ Igiene lavoro ☐ Silicosi ☐ Visita periodica ☐ Igiene lavoro ☐ Silicosi ☐

Visita accertamento idoneità lavorativa ☐

è risultato IDONEO ☒ SI ☐ NO ☐ alle mansioni indicate Realista

Eventuali controindicazioni e consigli _____

Si comunica altresì che, ai fini del giudizio di idoneità, è stato necessario eseguire i sottoindicati accertamenti. Quelli (segnati in rosso) non previsti dalla convenzione saranno, in sede di regolazione, addebitati alle tariffe particolari previste per le Aziende associate.

Visite specialistiche: Otorino ☒ Cardiologo ☐ Neurologo ☐ Ginecologo ☐ Oculista visita ☒ es. in ciclopiegia ☐
cristallino ☐ fundus ☐
Dermatologo visita ☐ prove allergologiche ☐

Esami strumentali: Audiometria ☒ Oscillografia ☐ E. E. G. ☐ Fonocardiogramma ☐ Reogramma ☐
Otovestib. routine ☐ E. C. G. basale ☐ Metabolismo basale ☐ Prove spirometriche ☐
completo ☐ dopo sforzo ☐

Esami di laboratorio: Urine ☒ Ac. tricoloracetico ☐ Porfirinuria ☐ Punteggiati basofili ☐ V. E. S. ☐
Emocromo ☐ Hb ☐ Ematocrito ☐ Piastrine ☐ T. Protrombina ☐ Prove emogeniche ☐
Azo/glicemia ☐ Colesterolemia ☐ Bilirubinemia ☐ Elettroforesi ☐ S. G. O. T. ☐
Funzionalità epatica Takata ☐ R. W. ☐ Proteina C ☐ Ra test ☐ T. O. A. S. ☐
completa ☐ Piombemia ☐ Gruppo RH ☐ Es. feci ☐ Ricerca bacillo Kock ☐ Intradermo ☐
Vaccinazione antitetanica ☐ Eritroporfirine ☐

Esami radiologici: Scopia torace ☐ Schermografia ☒ Tele torace ☐ Tele torace (2 pr.) ☐ Tomografia ☐
Digerente parziale ☐ Colecistografia ☐ Colangiografia ☐ Addome a vuoto ☐ Urografia ☐
completo ☐ cervicale ☐
Cranio ☐ Colonna dorsale ☐ Bacino ☐ Arti ☐ Clisma opaco ☐
lombo-sacrale ☒

Altri: _____

Esame psicologico: ☒ T. d. R.

IL MEDICO ESAMINATORE

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SANITARIA



Registrato a pag. n.

REGISTRO dei CERTIFICATI

Scuola Media Statale "G. PASCOLI",

S. GIORGIO JONICO (TARANTO)

IL PRESIDE

Visti gli atti esistenti nella Segreteria di questa Scuola Media Statale certifica che:

l'alunno Cotugno Lino nat. a Montesani
(Prov. Taranto) il 13 marzo 1945 nell'anno scolastico 1968-69
ha conseguito il diploma di licenza Media dei Corsi
E. R. A. - C. I. S.

riportando la seguente votazione:

M A T E R I E	S E S S I O N E	
	Estiva	Autunnale
Religione	—	—
Italiano	rex	
Storia - Educazione Civica	rex	
Geografia	rex	
Lingua Straniera (<u>francese</u>)	rex	
Matematica	rex	
Osservazioni ed Elem. di Scienze Naturali	rex	
Educazione artistica	rette	
Applicazioni tecniche	—	—
Educazione musicale	—	—
Educazione fisica	—	—
Condotta	—	—

Si rilascia a richiesta dell'interessato per uso lavoro.S. Giorgio Jonico, 16-6-1973

IL SEGRETARIO

IL PRESIDE
(prof. Vincenzo Grisigiovanni)

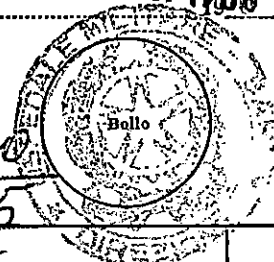
FOGLIO DI LICENZA

OSPEDALE MILITARE DI BARI

(1) Reportio-Osservazione

È concessa al (2) Soldato Cotugno Cito Art. 11 El. I. N. di matricola
una licenza **GIUDIZIO:** Riformato a mente dell'Art. di giorni
con decorrenza da domani per recarsi a Monteiasi Provincia di Taranto.
Deve rientrare al (3) entro le ore del

A Bari, il 27 6 1966



(4) IL COLONNELLO UFFICIO DIRETTORE
(Dott. Raffaele Tomasi)
Dama

Spese di viaggio L. 600
Sigarette e 205
ASSEGNI CORRISPOSTI
Viveri viaggio
Totale L. 805

OGGETTI DI CORREDO DI CUI PARTE PROVVEDUTO

Firma del Titolare

ITINERARIO DA PERCORRERE
(6) A SOTTOFUCILE ADEBITO

IMPORTO DEL TRASPORTO

ANNOTAZIONI DEL PERSONALE FERROVIARIO

Rientratò al (1) alle ore del (5)

(1) Corpo, distaccamento, ecc. — (2) Grado, cognome e nome del militare. — (3) Specie della licenza. — (4) Qualifica, grado e firma di chi rilascia la licenza. — (5) Carica e firma di chi è preposto alla contabilità individuale. — (6) Solo nei casi in cui il militare ha diritto al rimborso delle spese di viaggio.

GAETANO STABILI MARILIDIANA (159) Rich. 237 del 1964 (c. 2.000.000)

[illegible]

7. — Il militare, entro 24 ore dal suo arrivo nella località ove fruirà della licenza, ed all'atto della partenza, deve presentare personalmente il foglio di licenza al locale Comando della propria Forza Armata o, ove questa non esista, al Comando di Presidio o, in mancanza di tali Enti al Comando dei Carabinieri, che vi apporrà i visti di arrivo e di partenza. Nelle località ove non esistono comandi militari i visti di arrivo e di partenza dovranno essere apposti dal Sindaco. Ha, altresì, l'obbligo di presentarlo, e richiederlo, alle superiori Autorità militari, ai carabinieri, alle ronde, e, in viaggio, al personale delle ferrovie.

103 67641



MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

LIBRETTO DI LAVORO

N°

614

(LEGGE 10 GENNAIO 1935 N. 112)

Circolare N. 10 - Ministero del Lavoro e della Prev.
Sociale in data 1° dicembre 1944

COTUGNO

C/Ro

Tip. ANGELINI & PACE - Locorotondo

PERÍODO DI DISOCCUPAZIONE[illegible]**MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

LIBRETTO
DI LAVORO

N°

(LEGGE 10 GENNAIO 1935 N. 112)

Circolare N. 10 - Ministero del Lavoro e della Prev. Sociale in data 1° dicembre 1944

Tip. ANGELINI & PACE - Locorotondo

Norme per la compilazione, il rilascio e
la tenuta del libretto

Le indicazioni da inserirsi a pagg. 3, 4, 8, 9 e 10, saranno apposte dal Sindaco che rilascia il libretto, il quale si accerterà che vi sia stata inserita la dichiarazione del medico di cui alla pag. 11 pei fanciulli e le donne minorenni. Le annotazioni e variazioni eventuali di cui a pag. 7, le aggiunte dei figli nati di cui alla pag. 8 e quelle da inserirsi nella colonna «variazioni» della pag. 9 saranno apposte dal Sindaco.

Le indicazioni da inserirsi a pagg. 18, 19 e seguenti, riguardanti l'assunzione, il servizio e sua cessazione del lavoratore, e quelle riguardanti gli infortuni di cui a pag. 26 e seguenti dovranno essere apposte dal datore di lavoro.

Quelle riguardanti le visite mediche dovranno esserè apposte e firmate dal sanitario che ha proceduto alla visita; quelle riguardanti le malattie professionali potranno essere apposte dal datore di lavoro su certificato del medico stesso.

All'atto dell'assunzione del lavoratore, il datore di lavoro deve prendere in consegna il libretto verificandone la regolarità.

Alla cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro consegnerà il libretto non oltre il giorno successivo al lavoratore, previo rilascio di ricevuta.

Il lavoratore disoccupato agli effetti della sua iscrizione all'Ufficio di collocamento deve presentare il libretto sul quale dall'Ufficio stesso verrà annotata la data della presentazione e della iscrizione.

In caso di smarrimento o di consumo del libretto potrà esserne richiesto un duplicato al Sindaco che lo rilascerà previo pagamento al prezzo stabilito dal Ministero.

PERIODO DI DISOCCUPAZIONE

[illegible]

TARANTO

Libretto di Lavoro N.

(Carta di identità N.)

(Libretto di valutazione dello stato fisico N. _____)

Rilasciato a

PATERNITA' E MATERNITA' OMESSE

LEGGÈ 31.10.1955 n. 1064

di

nato a

il

Residenza in

Via

Grado d'istruzione

Eventuale diploma di corsi professionali o di fabbrica:

[illegible]

N. B. - Il libretto di lavoro non potrà essere rilasciato ai fanciulli ed alle donne minorenni se prima non siano state inserite le certificazioni di cui alla pag. 11.

SERVIZIO MILITARE

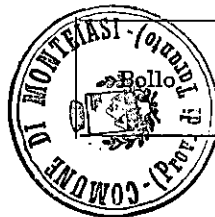
Esito di leva
 Classe Durata
 Arma o corpo e specialità
 Numero Matricola
 Grado Combattente
 Decorato
 È invalido di Guerra? Per causa Nazionale?
 È reduce?
 È orfano di guerra?
 È stato all'Estero? dal al
 nello stato di
 in qualità di

COMUNE DI **MONTEIASI**

Data del rilascio del libretto - 6 AGO 1963

IL TITOLARE

Cotugno Carlo



D'ordine del Sindaco
 IL CAPO SEZIONE

[Signature]

PERIODO DI DISOCCUPAZIONE

Ufficio di collocamento	Esibito il libretto il			Numero d'iscrizione nell'elenco dei disoccupati	Firma del Collocatore
	g.	m.	a.		
MONTEIASI	24	9	63	716	<i>[Signature]</i>
MONTEIASI	6	3	64	949	<i>[Signature]</i>
"	18	12	64	1355	<i>[Signature]</i>
"	5	9	66	2019	<i>[Signature]</i>
"	8	3	68	2567	<i>[Signature]</i>
CON ANZ. ISCRIZ. TARANTO	8	3	68	10130	<i>[Signature]</i>
	11	FEB	1978	2583	<i>[Signature]</i>
	17	LUG	1973	17034	<i>[Signature]</i>

MALATTIE PROFESSIONALI (1)

Diagnosi e manifestazioni patologiche principali	Assenza dal lavoro	Firma del Medico	Nome della Ditta e firma
	dal		
	al		
	dal		
	al		
	dal		
	al		
	dal		
	al		
	dal		
	al		

(1) Sono da annotarsi le malattie soggette all'obbligo dell'assicurazione e per le quali vige l'obbligo della denuncia da parte del datore di lavoro (R. D. 17 agosto 1935 n. 1785).

Attestazioni dell'Ufficio Provinciale del Lavoro

Si certifica che il Signor

titolare del presente libretto N. è stato
classificato con verbale del
con la qualifica di

Bollo
e data

IL CAPO SERVIZIO

Si certifica che il Signor

titolare del presente libretto N. è stato
classificato con verbale del
con la qualifica di

Bollo
e data

IL CAPO SERVIZIO

Si certifica che il Signor

titolare del presente libretto N. è stato
classificato con verbale del
con la qualifica di

Bollo
e data

IL CAPO SERVIZIO

Rinnovi per gli anni successivi al rilascio

Verifica Annuale	Bollo del Comune	Firma del Sindaco o del funzionario delegato
Verificato per l'anno..... Data		
Verificato per l'anno..... Data		
Verificato per l'anno..... Data		
Verificato per l'anno..... Data		
Verificato per l'anno..... Data		
Verificato per l'anno..... Data		

I N F O R T U N I

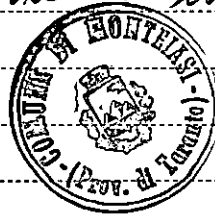
Data dell'infortunio	Lesione	Assenza dal lavoro	Nome della Ditta e firma
		dal	
		al	
		dal	
		al	
		dal	
		al	
		dal	
		al	
		dal	
		al	

Data dell'infortunio	Lesione	Assenza dal lavoro	Nome della Ditta e firma
		dal	
		al	
		dal.....	
		al	
		dal	
		al	
		dal	
		al	
		dal.....	
		al	
		dal.....	
		al	

Relative ai dati di cui alle pagg. 3 e 4

Cotugno Oro, ha conseguito nell'anno
scolare 1968-1969, la classe 3^a
Lezione unica presso la Scuola Media
Statale "G. G. Garibaldi" di S. G. G. G.
Joues -

Montevideo LV 25.7.1969



IL SINDACO

Chad Jones

S T A T O D I

[illegible][illegible]

STATO DI SERVIZIO (seguito della pagina precedente)[illegible]

N. B. - Le variazioni di retribuzione devono essere annotate per ogni cambiamento di qualifica.

F A M I G L I A del Titolare del Libretto

[illegible]

Indicazioni particolari per fanciulli minori degli anni 14

REQUISITI DI ISTRUZIONE

Il fanciullo titolare del presente librettoha raggiunto il
grado di istruzione richiesto per l'ammissione al lavoro (art.
7 Legge 26 aprile 1934, n. 653).....avendo.....

in caso di incapacità intellettuale (art. 7 legge 26 aprile 1934, n. 653) Certificato dell' Ispettore scolastico e del Direttore didattico di..... in data

Autorizzazione al rilascio del libretto al fanciullo che non ha raggiunto il grado di istruzione prescritto concessa dal in data

Cognome e Nome e residenza (e rapporto eventuale di parentela) di chi esercita la patria potestà o di chi legalmente rappresenta il fanciullo.....

Firma del Fanciullo

Firma del rappresentante

COMUNE DI.....

(Bollo e data)

IL SINDACO

S E R V I Z I O (segue a pagina successiva)

[illegible]

Dichiarazione di visita medica preventiva per fanciulli
minori degli anni 15 e per le donne minorenni

Visitato il fanciullo (o la donna minorenne).....

che intende occuparsi al lavoro di.....

Condizioni generali di salute (buone - mediocri - cattive).....

Costituzione scheletrica (regolari o con difetti).....

Stato degli organi (indicare eventuali deficienze o affezioni).....

Difetti fisici o minorazioni

Idoneità generica al lavoro

Idoneità ai seguenti lavori

Data della vaccinazione......

» della rivaccinazione.....

Data della visita......

Comune di

Bollo

L' Ufficiale sanitario o il Medico incaricato.

N. B. - Qualora la visita venga eseguita ai fini dell'art. 262 del T. U. delle leggi sanitarie, la dichiarazione deve essere firmata dall'Ufficiale sanitario il quale dovrà dichiarare che il lavoratore non è affetto da malattie infettive o diffusive.

Visite mediche successive e periodiche per fanciulli e donne minorenni

art. 21, 22 e 23 legge 28-4-1934, n. 653, e art. 262 T. U. leggi sanitarie 27-7-934 n. 1265

Visitato il titolare del libretto.....

occupato nella lavorazione.....

si accetta.....

e si ritiene che egli possa (o non possa) continuare nella
lavorazione cui è addetto.....

Data..... L'Ufficiale sanitario o il Medico incaricato

Comune.....

Visitato il titolare del libretto.....

occupato nella lavorazione.....

si accetta.....

e si ritiene che egli possa (o non possa) continuare nella
lavorazione cui è addetto.....

Data..... L'Ufficiale sanitario o il Medico incaricato

Comune.....

N. B. Qualora la visita venga eseguita ai fini dell'art. 262 del T. U. delle leggi sanitarie, la dichiarazione deve essere firmata dall'Ufficiale sanitario, il quale dovrà dichiarare che il lavoratore non è affetto da malattie infettive o diffusive.

Data di cessazione del servizio	Indennità di licenziamento corrisposto in lire	Restitut. Tessera Assicuraz. Sociali		Firma del Datore di Lavoro
		Numero della tessera	con marche numero	
21.12.62				Dott. Ing. Vincenzo Montanari
9-2-64				
21.1.70				CEMENTERIE DEL TIRRENO S.p.A. STABILIMENTO DI TARANTO
30/9/72				CEMENTERIE DEL TIRRENO S.p.A. STABILIMENTO DI TARANTO
26/4/78				CEMENTERIE DEL TIRRENO S.p.A. STABILIMENTO DI TARANTO

STATO DI SERVIZIO (seguito della pagina precedente)

[illegible]

N. B. - Le variazioni di retribuzione devono essere annotate per ogni cambiamento di qualifica.

**Visite mediche successive e periodiche
per fanciulli e donne minorenni**

art. 21, 22 e 23 legge 26-4-1934, n. 653, e art. 262 T. U. leggi sanitarie 27-7-934 n. 1265

Visitato il titolare del libretto.....

occupato nella lavorazione.....

si accetta

e si ritiene che egli possa (o non possa) continuare nella
lavorazione cui è addetto

Data **L'Ufficiale sanitario o il Medico incaricato**

Comune

Visitato il titolare del libretto.....

occupato nella lavorazione.....

si accetta

e si ritiene che egli possa (o non possa) continuare nella
lavorazione cui è addetto

Data L'Ufficiale sanitario o il Medico incaricato

Comune.....

N. B. Qualora la visita venga eseguita ai fini dell'art. 262 del T. U. delle leggi sanitarie, la dichiarazione deve essere firmata dall'Ufficiale sanitario, il quale dovrà dichiarare che il lavoratore non è affetto da malattie infettive o diffusive.

(Art. 6 Regolamento generale per l'igiene del lavoro R. D. 14 aprile 1927, n. 530 e D. M. 20 marzo 1929 e art. 262 T. U. leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265).

N. B. - Specificare eventuali manifestazioni in atto o progresse che controindichino il lavoro cui il soggetto intende occuparsi.
Qualora la visita venga eseguita ai fini dell'art. 262 T. U. delle leggi sanitarie, la dichiarazione deve essere firmata dall'Ufficiale sanitario, il quale dovrà dichiarare che il lavoratore non è affetto da malattie infettive o diffusive.

[illegible]

[illegible]

Dichiarazione di visita medica preventiva per adulti

(Art. 6 Regolamento generale per l'igiene del lavoro R. D. 14 aprile 1927, n. 530 e D. M. 20 marzo 1929 e art. 262 T. U. leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265).

Visitato il titolare del libretto

che intende occuparsi nel lavoro di.

presso

Accertasi che esso..... possiede i requisiti per essere

addetto alla lavorazione.

Data della visita**Comune di**

L'Ufficiale sanitario o il Medico incaricato

N. B. - Specificare eventuali manifestazioni in atto o progressi che contraddichino il lavoro cui il soggetto intende occuparsi.

Qualora la visita venga eseguita ai fini dell'art. 262 T. U. delle leggi sanitarie, la dichiarazione deve essere firmata dall'Ufficiale sanitario, il quale dovrà dichiarare che il lavoratore non è affetto da malattie infettive o diffusive.

Visite Mediche successive

(Art. 6 Regolamento generale per l'igiene del lavoro R. D. 14 aprile 1927, n. 538
e D. M. 20 marzo 1929 e art. 262 T. U. leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265).

Visitato il titolare del libretto

si è occupato nel lavoro di

presso

Accertasi che esso possiede (o non possiede) i requisiti per
essere addetto ai lavori

Data della visita

Comune di

L' Ufficiale sanitario o il Medico incaricato

N. B. - Specificare eventuali manifestazioni in atto o progressse che controindichino il
lavoro cui il soggetto intende occuparsi.

Qualora la visita venga eseguita ai fini dell' art. 262 del T. U. delle leggi sanitarie, la
dichiarazione deve essere firmata dall' Ufficiale sanitario, il quale dovrà dichiarare
che il lavoratore non è affetto da malattie infettive o diffuse.

Visite Mediche successive

(Art. 6 Regolamento generale per l'igiene del lavoro R. D. 14 aprile 1927, n. 538
e D. M. 20 marzo 1929 e art. 262 T. U. leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265).

Visitato il titolare del libretto

si è occupato nel lavoro di

presso

Accertasi che esso possiede (o non possiede) i requisiti per
essere addetto ai lavori

Data della visita

Comune di

L' Ufficiale sanitario o il Medico incaricato

N. B. - Specificare eventuali manifestazioni in atto o progressse che controindichino il
lavoro cui il soggetto intende occuparsi.

Qualora la visita venga eseguita ai fini dell' art. 262 del T. U. delle leggi sanitarie, la
dichiarazione deve essere firmata dall' Ufficiale sanitario, il quale dovrà dichiarare
che il lavoratore non è affetto da malattie infettive o diffuse.